F 6310

PROGETTO

DI

CODICE PENALE

PEL

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
022477
BIBLIOTECA

MODIFICAZIONI PROPOSTE

ALLA COMMISSIONE ELETTA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLE TORNATE

del 14 dicembre 1883 e 29 gennaio 1885

dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

(PESSINA)

MINISTERO

ROMA
REGIA TIPOGRAFIA
D. RIPAMONTI

1885

Biblioteca centrale giuridica

RELAZIONE

Biblioteca centrale giuridica

Onorevoli Signori della Commissione,

I.

Contravvenzioni

La prima modificazione che propongo al Progetto presentato dall'on. Savelli consiste nel togliere da esso il libro II, il quale si occupa delle contravvenzioni, riservando così al codice penale soltanto la materia dei delitti.

Quel libro II, infatti, non contiene se non i principî generali sulle contravvenzioni, ma l'enumerarle ed assegnare ad esse la pena rispettiva è lasciato alle leggi speciali. Si ha così, più che altro, una esposizione scientifica, che non sta in armonia col libro I, ove alla *parte generale* segue la *parte speciale* o dei singoli delitti.

Parmi buon consiglio togliere questa materia dal codice per unirla alla legge speciale in cui saranno prevedute e punite le contravvenzioni di polizia, perchè, così facendo, si potrà anche ottenere una migliore unità di concetto. In questo divisamento mi indusse altresì l'esempio di altre legislazioni attualmente in vigore e in ispecie di ciò che si è fatto in Toscana, ove il regolamento di polizia punitiva del 1853 presenta il modello di un tutto omogeneo, e mi indusse infine l'autorevolissimo precedente consacrato dal Progetto approvato nel 1875 dal Senato del regno ove la materia delle contravvenzioni - parte generale e parte speciale - è tenuta unita.

In armonia a questa modificazione ho dovuto cangiare le locuzioni adoperate nel Progetto per

AVVERTENZA. Gli articoli segnati in margine della presente Relazione sono quelli del nuovo Progetto corrispondenti a quelli articoli del Progetto dell'on. Savelli ai quali si propongono modificazioni. — In altro volume, allegato a questo, è riprodotto il Progetto dell'on. Savelli e sono riportate di fronte d esso le modificazioni proposte.

Biblioteca centrale giuridica

distinguere i reati di cui s'occupava il libro I (*delitti*) da quelli che formavano argomento del libro II (*contravvenzioni*), e usai ognora la parola *reato*.

II.

Art. 2. Dall'art. 2 del Progetto propongo di togliere quella parte la quale stabilisce che la sostituzione della pena più mite inflitta dalla legislazione posteriore alla pena più grave pronunciata per sentenza irrevocabile in base alla legislazione precedente, *è ordinata dalla Sezione degli appelli correzionali in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, salvo il ricorso in cassazione.* È mio avviso che questa disposizione troverà sede più acconcia nella legge con la quale si dovrà introdurre delle modificazioni al codice di procedura penale per coordinarlo al nuovo codice penale.

E parimenti alla stessa legge propongo di rinviare le disposizioni riguardanti il modo di procedere in caso di estradizione, che costituiscono l'ultimo comma dell'art. 9.

III.

Gli articoli 10 e 11 del Progetto riflettono specialmente l'argomento della stampa. L'art. 10 dice che cosa debba intendersi per *reati commessi col mezzo della stampa*, e l'art. 11 dichiara che l'azione penale per questi reati è regolata dalla legge speciale, cioè dall'editto del 26 marzo 1848. Io propongo di non toccare questa difficile e delicata materia, e perciò farei ritorno, per questa parte, al concetto accolto nel Progetto Zanardelli.

IV.

Art. 10. Pure apprezzando i motivi che sono svolti nella Relazione dell'illustre Zanardelli in favore della semplificazione delle pene (pag. 10), parmi tut-

Biblioteca centrale giuridica

tavia che lo stabilire una pena unica per tutta una categoria di delitti, e un'altra pena unica per l'altra categoria, astraendo totalmente dalla diversa gravità di essi, facendo sì che codeste pene partano dal minimo di un giorno e arrivino al massimo di venticinque anni, non sia senza gravi inconvenienti. E, anzitutto, non viene fatto conto della forza intimidatrice che il nome stesso della pena esercita sulla mente di chi è disposto al delitto, sopra tutto di quelli che, non avendo ancora commesso alcun reato, non sono in grado di pienamente intendere che cosa significhi il contenuto della pena.

Punire con lo stesso genere di pena (quantunque diversa nella durata) il ladruncolo ed il parricida, chi ferisce in rissa e chi si fa grassatore a mano armata, parmi non corrisponda al sentimento generale, sentimento che non si può trascurare dal legislatore in materia penale.

A ciò si aggiunga che la diversità di nome, non togliendo la unità della pena, fa possibili certi temperamenti suggeriti dalle discipline carcerarie per le pene restrittive della libertà, di breve durata. E invero, oltre il concetto della unità della pena, non vuole essere trascurato quello della individualità della pena stessa, secondo cui il contenuto di essa deve adattarsi all'indole di coloro che vi soggiacciono e alla malvagità da essi dimostrata con l'azione criminosa.

Per queste considerazioni propongo che le pene restrittive della libertà personale si dividano non solo qualitativamente ma anche quantitativamente in due specie. Col Progetto Savelli abbiamo la prigionia pe' reati che han radice in un impulso immorale e disonorante, e la detenzione pei reati che non hanno tale impulso. A me sembra preferibile perciò il porre due denominazioni distinte secondo la durata delle due pene, cioè dall'un canto la *prigionia* sino a cinque anni, e

Biblioteca centrale giuridica

la *reclusione* dai sei ai venticinque, e dall'altro la *detenzione* sino a cinque anni e la *relegazione* da sei anni a venticinque. Per siffatta guisa (anche senza ritornare alla partizione dei reati in crimini e delitti) si conservano denominazioni già consacrate dall'uso e che erano pure mantenute nei Progetti approvati dal Senato e dalla Camera. È appena uopo accennare che, come conseguenza di tutto ciò, fu modificato il linguaggio del Progetto coordinandolo al nuovo sistema.

V.

Art. 23. Nel Progetto lasciato in corso di studio dall'on. Zanardelli era accordata per l'art. 24 la facoltà al giudice di surrogare « alla detenzione « per tempo non maggiore di un anno e per una « eguale durata, il confino del condannato in un « comune da designarsi dalla sentenza o il suo « allontanamento di venti chilometri dal comune « in cui fu commesso il reato, e da quello di « residenza degli offesi e dello stesso condannato. »

All'on. Savelli non parve che questa disposizione fosse da conservarsi per le considerazioni così chiaramente esposte nella sua Relazione (pag. 14), ove è pur fatta la storia delle vicende che questa disposizione ebbe nel corso delle discussioni parlamentari degli antecedenti Progetti. Non mi sembra però che le ragioni addotte siano di tanta forza da dover far rinunciare ad un surrogato della ordinaria pena restrittiva della libertà personale, il quale, ove sia usato con prudenza e avvedutezza, può dar buoni risultati, senza offendere la eguaglianza de' cittadini innanzi alla legge. Per esso, inoltre, diminuendosi la popolazione delle nostre carceri, si renderà possibile il ridurle secondo le esigenze della moderna scienza penitenziaria. È perciò che io sarei di avviso di ristabilire la disposizione di quell'art. 24, il quale figurava già nell'art. 27 del Progetto approvato dalla Camera.

Biblioteca centrale giuridica

VI.

Art. 32. Parimente mi è sembrato di dover mantenere l'art. 31 del Progetto dell'on. Zanardelli, corrispondente all'art. 78 del Progetto approvato dalla Camera, secondo i quali articoli « quando « un delitto punibile con la prigionia fu l'effetto « d'un impulso non pravo, il giudice sostituisce, « nello stesso grado, alla prigionia la detenzione. » Senza disconoscere la gravità delle considerazioni che indussero l'illustre mio predecessore, on. Servelli, a sopprimere questa disposizione, mi pare che le ragioni addotte a suo favore sieno di gran lunga preponderanti. La pratica delle aule della giustizia e lo studio del cuore umano ci ammaestrano che anche certi delitti i quali, a prima vista, sembrano non poter derivare che da impulso degradante (e nella maggior parte dei casi hanno infatti questa derivazione), possono anche venir commessi sotto la spinta di un impulso meno ignobile. E il legislatore, per quanto sia accurato nello sceverare i reati degni della pena della prigionia da quelli meritevoli della detenzione, non arriverà mai a raggiungere una perfezione neppure relativa, imperocchè trattasi (a parer mio) non tanto di giudicare della moralità del fatto, quanto della moralità del delinquente, e questo è ufficio che solo il giudice può disimpegnare di caso in caso.

A questo ritorno mi conforta anche l'osservare che la soppressione di quell'articolo è stata censurata da valenti cultori della scienza criminale.

L'articolo così ripristinato figura penultimo nel capo II *Della misura e della graduazione delle pene.*

VII.

Art. 33. Ricondussi poi sotto lo stesso capo II, l'articolo che accorda al giudice la facoltà di discendere di uno o due gradi della pena nel concorso

Biblioteca centrale giuridica

di circostanze attenuanti, parendomi che quello fosse il luogo più opportuno.

Nei Progetti degli on. Zanardelli e Savelli esso figurava come l'ultimo articolo del capo I, titolo II, ove si tratta *delle cause che escludono o diminuiscono la imputabiltà.* Con questa collocazione sembrava che le circostanze attenuanti riflettessero soltanto un'attenuazione di imputabilità, mentre si possono accordare, e si accordano infatti, anche per motivi diversi, come sarebbe la confessione del reo, l'essersi egli reso benemerito per segnalati servigi di utilità pubblica, ed altri che si possono riscontrare in quei codici i quali adottarono il sistema di enumerare le circostanze attenuanti e nel Progetto dell'on. Mancini (art. 91).

Diedi poi un ordine diverso agli articoli che compongono il medesimo capo II, essendomi sembrato che ciò fosse necessario specialmente per avervi incluse le due disposizioni di cui ora tenni parola.

VIII.

Art. 39. L'ultimo comma dell'articolo 37 mi pare che possa essere concepito con migliore locuzione, la quale valga a far più chiaro il concetto del legislatore, che cioè, nel caso di più condannati in uno stesso giudizio per reati diversi, il vincolo di solidarietà stringe quelli fra di essi che furono condannati per uno stesso reato e non oltrepassa le spese degli atti cui ha dato luogo il delitto medesimo.

Non è l'unità del giudizio, ma la identità del reato quella che genera la solidarietà.

IX.

Secondo l'articolo 58 del Progetto dell'on. Savelli (e 58 pure del Progetto dell'on. Zanardelli), quando non è provato « a quale fra più de-
« litti fossero diretti gli atti di esecuzione, si pre-
« sume che fossero diretti a commettere il de-

Biblioteca centrale giuridica

« litto meno grave ». Di questa disposizione io non veggo la necessità, in quanto che il magistrato deve già seguire la regola che in essa è tracciata per il principio generale secondo cui nelle materie penali in *dubiis benigniora sequimur*. E sebbene il codice toscano contenga una disposizione di questo genere (art. 44), la mancanza di e[illegible] nel codice sardo non ha dato luogo ad inconvenienti o a dubbiezze.

X.

Nell'art. 60 ho aggiunto ai numeri 2° e 3° la parola *scientemente*, parendomi che il tacerla fosse pericoloso, mentre sta nella essenza della complicità che colui il quale fornisce l'istromento con cui altri commette un reato o gli presta aiuto, sappia che egli così facendo concorre ad un'azione che è delittuosa. Art. 60.

XI.

Nel titolo III non propongo alcuna modificazione se non quella di togliere l'ultimo comma dell'articolo 76, come conseguenza di ciò che esposi più sopra intorno all'argomento dei reati commessi colla stampa, e di aggiungere un articolo il quale dichiari espressamente che le disposizioni del codice intorno alla prescrizione si applicano anche ai reati preveduti da leggi speciali, salvo che non sia in esse disposto diversamente. Art. 76, 81.

XII.

Passando alla parte II del Progetto, trovo necessario di riformare l'art. 93, il quale, dopo aver punito il cittadino che porta le armi contro la patria, soggiunge nel suo comma che « la stessa « disposizione si applica anche se il colpevole « aveva perduto la cittadinanza; ma la pena può « essere diminuita da uno a tre gradi. » Art. 94

Biblioteca centrale giuridica

Una disposizione di questo genere non figurava nei primi Progetti del codice penale che vennero formulati dalla Sottocommissione del 1867 e dalla Commissione del 1868; fu introdotta per la prima volta dalla Commissione del 1870, mantenuta poi dall'on. Vigliani nel suo Progetto e votata dal Senato (art. 131). Non veniva però accolta dalla Commissione che fu nominata dall'on. Mancini nel 1876. Rivisse nei Progetti degli on. Zanardelli e Savelli, con questo però che mentre per alcuni degli schemi antecedenti la diminuzione di pena era obbligatoria, per questi ultimi è soltanto facoltativa.

Malgrado questi precedenti, io non esito a proporvi la soppressione del comma anzidetto, perchè mi sembra che al reato di cui è parola sia essenziale che il colpevole abbia il carattere di cittadino allorchè impugna l'arma contro la terra che gli diede i natali. Un concetto contrario parmi, oltre che pugnante col principio moderno consacrato dal nostro codice civile, che all'uomo è libero di rinunziare alla sua cittadinanza di origine e di cercarsi sotto altro cielo una nuova patria, che non vada scevro di una grave contraddizione, la quale consiste in ciò che ammettendosi nel cittadino quella facoltà di rinunciare alla cittadinanza, la legge non riconosce più il rinunciante come nazionale quando trattasi dei suoi diritti e continua a tenerlo tale rispetto ai suoi obblighi giuridici.

Nè vale a farmi opinare diversamente la obbiezione che, perdendosi, a termini del codice civile, la cittadinanza coll'entrare al servizio militare di potenza estera, il cittadino che si arruola nelle file del nemico troverebbe in questo stesso fatto il motivo che lo esimerebbe da ogni pena, mentre non è dubbio che è appunto quel fatto che la legge vuole colpire, indipendentemente dalla considerazione de' suoi effetti civili in rapporto alla nazionalità del reo. Insomma, è necessario, perchè non si possa applicare alcuna pena, che la perdita della nazionalità sia avvenuta in tempo innocente.

Biblioteca centrale giuridica

La disposizione che propongo di sopprimere oltre che innoverebbe sulla legislazione attuale, (codice sardo e codice toscano) non avrebbe nemmeno appoggio nell'esempio di legislazioni straniere. Così il codice francese del 1810 punisce all'art. 75 *tout français qui aura porté les armes contre la France*, ma non prevede il caso della perdita della cittadinanza; e i suoi migliori commentatori, quali Chauveau ed Hélie (1), Dalloz (2) Rauter (3) ed altri, portano appunto avviso che, interpretandosi quella disposizione, non si possa incriminare il francese il quale impugna le armi contro la Francia dopo aver perduta la nazionalità francese ed acquistatane un'altra. Nè diversamente opinava l'Haus esaminando l'art. 75 del progetto di revisione del codice penale belga, conforme in ciò al codice francese (4). Infine il caso speciale della perdita della cittadinanza non è particolarmente preveduto nè dal codice penale germanico, nè dall'ungherese, nè dall'olandese, nè dal codice federale svizzero del 1853.

XIII.

Art. 121.

L'art. 120 punisce chi concorre nella *risoluzione concertata fra più persone* di commettere alcuno fra i reati contro la sicurezza dello Stato in esso enumerati. Con questa frase si è inteso di dare la definizione di quel reato che per la maggior parte dei codici, anche moderni, ha nome di *cospirazione*. Mi sembra però che sia opportuno mantenere la formula che si legge nei codici stessi e perciò di dire: *risoluzione concertata e conchiusa*, anzichè semplicemente: *risoluzione concertata*. Per tal modo il concetto della cospirazione viene ad essere più limitato

(1) *Théorie du Code penal*, T. 1, n. 986 a 998.
(2) Rep. v. *Crimes et délits contre la sureté de l'État*, n. 1.
(3) *Traité théorique et pratique du droit criminel*, n. 278
(4) *Observations sur le projet de révision*, 2e. partie, p. 9.

Biblioteca centrale giuridica

e più concreto, e la disposizione legislativa ne diventa meno pericolosa (1).

XIV.

Art. 126. Nel capo I del titolo II, composto di un articolo soltanto (art. 125), parmi che il Progetto abbia lasciata una lacuna alla quale sia necessario riparare. Il Progetto non ha alcuna disposizione particolare pei reati che si possono commettere in occasione delle elezioni, ma rimanda per questa materia alle leggi speciali. In tal modo è evidente che restano senza sanzione la maggior parte dei reati i quali possono venir commessi in occasione delle elezioni amministrative. E invero, la giurisprudenza ha già ripetute volte ritenuti applicabili a questi reati le disposizioni degli art. 190 e seguenti del codice penale sardo, ma quando questo codice venisse abrogato dal codice nuovo, la materia resterebbe *ex lege*, salvo, per i pochi fatti preveduti dalla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, le sanzioni nella medesima contenute, imperocchè la legge elettorale politica del 24 settembre 1882 non può avere applicazione che per i reati commessi nelle elezioni dei deputati al Parlamento.

Ciò posto, credo che il nuovo codice debba profittare della esatta e compiuta enumerazione e descrizione dei reati fatta dal legislatore del 1882, estendendo le disposizioni da esso dettate anche ad ogni altra maniera di elezioni, e così non soltanto a quelle municipali e provinciali, ma altresì a quelle delle Camere di commercio, dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori, ecc.

Dietro questo concetto, l'ultimo comma dell'art. 125 del Progetto sarebbe così modificato:

(1) Veggasi il codice francese del 1810, art. 89; il codice per le due Sicilie del 1819, art. 125; il codice sardo del 1859, art. 160. Il codice toscano del 1853 dice che « avvi cospirazione, subitochè « il progetto di operare è stato *stabilito* fra due o più persone. »

Biblioteca centrale giuridica

« Restano ferme le pene maggiori in caso di « reato più grave e le speciali disposizioni conte- « nute nella legge elettorale politica del 24 set- « tembre 1882, n. 999 (serie 3.ª), per le elezioni « dei deputati al Parlamento.

« Le disposizioni penali contenute nella legge « anzidetta sono applicabili anche ai reati com- « messi in ogni altra specie di elezione; ma le « pene sono diminuite di un grado. »

La diminuzione di pena è consigliata dalla minore importanza del diritto il cui esercizio si tratta di proteggere, perocchè se al legislatore interessa che tutte le elezioni, di qualunque specie, sieno la fedele espressione della libera volontà degli elettori, è indubitato che questo interesse diventa sommo nel caso delle elezioni dei deputati al Parlamento, per gli effetti più gravi e più estesi che deriverebbero da una rappresentanza nazionale non sincera nella sua origine. E a ciò aveva posto mente anche il legislatore sardo del 1859, quantunque soltanto per uno dei reati da esso preveduti, quello cioè punito nell'art. 193.

XV.

Art. 132.

Lieve è la modificazione che propongo all'articolo 131, e consiste nel richiamare le maggiori pene stabilite dal codice della marina mercantile per il caso che il reato contro la libertà individuale assuma la più odiosa figura della tratta di schiavi.

XVI.

Art. 134-143.

Nel capo III dello stesso titolo, che ha per rubrica *Dei delitti contro la libertà individuale*, propongo di apportare all'art. 133 una modificazione che sembra di forma, ma che in realtà parte da un diverso modo di concepire i reati commessi dai pubblici ufficiali contro le libertà

Biblioteca centrale giuridica

dei cittadini. A me sembra, cioè, che costituendo (come fa quell'articolo) della qualità di ufficiale pubblico una semplice aggravante del reato comune non si faccia cosa molto esatta. Secondo il mio concetto, nel reato commesso dal pubblico ufficiale con abuso del suo potere l'offesa all'individuo impallidisce (salvo casi eccezionali) di fronte alla offesa che si arreca al potere sociale male usando dell'autorità da esso confidata. E questo concetto io vorrei scolpito prevedendo il reato di cui nel detto art. 133 in un articolo speciale quando è commesso dall'ufficiale pubblico. Vorrei altresì introdurre un'altra modificazione, la quale, anzichè innovare sul Progetto, estende anche a questa ipotesi il criterio da esso tenuto presente in altre (vedi art. 141). Tale modificazione consiste in ciò che la pena ordinaria debba essere quella della detenzione o della relegazione, avvenendo il più spesso che tali reati siano commessi per eccesso di zelo. Le pene, invece della prigionia e della reclusione sarebbero comminate al pubblico ufficiale che agisca per fine privato, nel qual caso la odiosità del maleficio e il suo maggior pericolo per la libertà de' cittadini consigliano di aggravare la pena di un grado.

Levata così la figura del reato del pubblico ufficiale dall'articolo in cui è preveduto il fatto medesimo commesso dal cittadino privato, ne veniva come conseguenza che fosse possibile una diversa, e, per quello che parmi, migliore distribuzione della materia, consistente nell'avvicinare tutti quelli articoli in cui è considerata la persona del pubblico ufficiale come autore del reato.

Concludendo, su questo punto, io vi propongo di sopprimere il n. 3° dell'art. 133 e di approvare un articolo nuovo così concepito:

« Il pubblico ufficiale od altra persona legit-
« timamente incaricata da un pubblico servizio,
« che, abusando delle sue funzioni, sia fuori delle
« condizioni prevedute dalla legge, sia con viola-

Biblioteca centrale giuridica

« zione delle formalità da essa prescritte, arresta, « ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella « libertà una persona è punito con la deten- « zione da mesi trentuno a cinque anni.

« Se concorre alcuna delle circostanze aggra- « vanti enumerate nella prima parte dell'art. 133, « il colpevole è punito con la relegazione da sei « a dieci anni.

« È applicabile anche alle persone di cui nel « presente articolo il disposto dall'ultimo comma « dell'articolo 134. »

Il capo dovrà poi chiudersi, secondo si è detto, con un articolo, che corrisponde a quello già formulato nel Progetto dell'on. Savelli così concepito:

« Nei casi preveduti dagli articoli 138 a 142 « se il colpevole ha operato per un fine privato, « la pena è aumentata di un grado, e alla de- « tenzione e alla relegazione sono sostituite nel « grado corrispondente la prigionia e la reclu- « sione. »

In coerenza ai concetti ora esposti, propongo pure una lieve modificazione all'art. 143, il quale prevede il reato di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale e che risulterebbe del seguente tenore:

« Il pubblico ufficiale che, abusando del suo « ufficio, sia fuori delle condizioni prevedute « dalla legge, sia con violazione delle forma- « lità da essa prescritte, si introduce nell'abi- « tazione altrui o nelle dipendenze da essa, è « punito con la detenzione da tredici a trenta « mesi, e, se ha operato per fine privato, alla « detenzione è sostituita la prigionia. »

Non ho ritenuto poi necessario anche in tal caso di aggravare la pena, perchè questa è già sufficientemente elevata e perchè se il colpevole agisce per fine privato tornerà probabilmente applicabile l'ultimo comma dell'articolo stesso, che è del seguente tenore:

« Se il fatto è accompagnato da perquisizione

Biblioteca centrale giuridica

« o da altro atto arbitrario, la pena è aumen-
« tata da uno a due gradi. »

XVII.

Art. 224. Per l'articolo 163, quando il colpevole del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni prova la sussistenza del preteso diritto, la pena, restrittiva della libertà personale è diminuita di un grado.

Qui mi occorse anzitutto un'osservazione. Siccome per l'articolo 162, il reato suddetto, se eseguito senza violenze o minacce, è punito con sola pena pecunaria, è evidente che in tal caso la prova del diritto che si pretese far valere in modo illegittimo non avrà alcuna influenza sulla pena, inquantochè l'articolo sopra riportato limita la diminuzione alla sola pena personale, la quale è comminata nei casi di violenze o minacce.

Non intendo però di dire con questo che il Progetto sia caduto in una dimenticanza, perchè i suoi autori avranno certamente considerato che essendo pel reato di ragion fattasi nella sua figura semplice comminata una multa la quale ha un minimo di cinquantuna lire, è dato al giudice di tener conto anche della scusante che consiste nella realtà del diritto esercitato.

A me pare invece che il fatto di colui il quale di propria mano fa valere un diritto che realmente gli spetta, ma lo fa senza far usare nè minacce nè violenze, sia di tale natura che debba sfuggire a qualunque sanzione penale. Dovere della società è la protezione della sicurezza pubblica e privata, e la punizione dei prepotenti importa a tutti che sia inesorabile; ma quando il cittadino agisce in base a ciò che è suo diritto e lo fa senza turbare l'altrui tranquillità, come può scorgersi in ciò materia di repressione? Come potrebbe condannarlo il giudice penale? E si noti che anche per il codice sardo del 1859, oggi vigente, il fatto di cui è parola

Biblioteca centrale giuridica

commesso da chi aveva il diritto in proprio favore senza violenza sulle persone, è punito con un'ammenda: ciò che vuol dire che esso discende al grado di una semplice contravvenzione.

Per queste considerazioni propongo che l'articolo 163 del Progetto sia così concepito:

« Quando il colpevole del reato preveduto nel « precedente articolo prova la sussistenza del « preteso diritto, la pena restrittiva della libertà « personale è diminuita di un grado, e nel caso « previsto dalla prima parte dell'articolo stesso « non vi è luogo a pena. »

XVIII.

Art. 223-235.

Nel Progetto dell'on. Savelli il reato di duello trovasi collocato sotto il titolo III, *dei delitti contro l'amministrazione e l'autorità pubblica*, mentre nel Progetto dell'on. Zanardelli esso figurava fra i reati contro le persone.

Nelle Relazioni che precedono quei due Progetti sono svolti i motivi dell'adottata classificazione. In quella dell'on. Zanardelli è detto che il reato di cui trattasi fu collocato fra quelli che ledono le persone perchè la incolumità di queste ne è più direttamente compromessa e perchè tale è la classificazione adottata dai Progetti precedenti e dai codici penali che sono presso di noi in vigore. Nella Relazione dell'on. Savelli è svolto come concetto direttivo che, mediante il duello, il privato disconosce la pubblica autorità e vuole surrogarsi ad essa facendosi ragione da sè.

Riconoscendo questa affinità fra il reato di duello e quello di ragion fattasi, io vi propongo di mantenerli bensì sotto lo stesso titolo, ma di trasportarli ove è disposto *dei reati contro l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità*, cioè sotto il titolo V. Per me non è dubbio che il reato di duello (e dicasi lo stesso per quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) lede in ispecial modo e più direttamente il diritto sociale della pubblica tran-

Biblioteca centrale giuridica

quillità, gettando in seno del consorzio civile un elemento di perturbazione e quasi di disorganizzazione, che importa alla società di reprimere per poter raggiungere i propri fini: *constituta republica vis abesto.*

Lo Stato, con le autorità da esso preposte, all'amministrazione della giustizia, assicura prima di tutto la società civile dai disordini derivanti dalla forza e della prepotenza: questa è la sua origine prima, questa la sua prima missione. Or, non è dubbio che i rimasugli di una istituzione antisociale che tende a rompere la pace pubblica (*frangere pacem*) controoperino a quel fine supremo dello Stato.

Per questo io collocherei tale reato e quello di ragion fattasi nell'indicato titolo V.

XIX.

Art. 207-215, 290, 291, 320.

Ho già esposto, parlando del primo libro del Progetto, i motivi per i quali sarei d'avviso di togliere dal codice tutto ciò che riguarda le contravvenzioni.

Vi sono però alcuni fatti già contenuti nelle quattro leggi presentate dall'on. Zanardelli, come allegati, nei quali io ravviserei il carattere di veri reati e che propongo quindi di collocare nel codice.

Questi fatti sono il vagabondaggio e la illecita mendicanza, date alcune speciali condizioni (1); la fabbricazione, lo smercio e la detenzione di armi insidiose (2); l'oltraggio alla morale pubblica commesso col mostrare in pubblico nudità invereconde (3), e finalmente la rovina di edifizi avvenuta per colpa o imperizia di chi è concorso al disegno o alla costruzione dei medesimi o perchè non si è provveduto in tempo, malgrado la intimazione dell'autorità competente (4).

(1) Progetto dell'on. Zanardelli, all. I art. 1 e 3.
(2) Idem., all. II.
(3) Idem., all. III, art. 10.
(4) Idem., all. IV, art. 2 e 3.

Biblioteca centrale giuridica

Il concetto da me seguito nel far ciò discende dalla distinzione essenziale che deve farsi tra i reati propriamente detti e le semplici contravvenzioni. Ogni volta che un fatto mi apparve coi caratteri di una effettiva violazione di un diritto sociale o individuale, non esitai a collocarlo tra i reati; ogni fatto invece che la legge punisce per prevenire mali maggiori, lo lasciai fuori del codice, perchè sia classificato tra le contravvenzioni.

Ora, chi esamini la natura dei fatti di cui sopra è parola, vedrà che essi ledono realmente un diritto e che non è la sola prevenzione quella che li fa cadere sotto il magistero punitivo.

E invero, il vagabondaggio, specialmente se il vagabondo commette insulti, minacce, ingiurie o violenze, la mendicità esercitata negli stessi modi illeciti, e la fabbricazione, la vendita e la detenzione di armi insidiose, sono fatti che già di per sè aggrediscono e violano l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, e quindi furono da me posti sotto il titolo relativo (1). A questo riguardo viene acconcio di avvertire che le disposizioni dell'allegato I del Progetto dell'on. Zanardelli, relative al vagabondaggio, e alla mendicità, sono state da me completate conservando le disposizioni degli art. 444, 450 e 451 del codice sardo; e, relativamente alle armi, che mi parve necessario, includendo nel codice (per quanto si è detto) alcune disposizioni intorno alle insidiose, di comprendervi eziandio la definizione delle armi, togliendola da uno dei suddetti allegati, nonchè la dichiarazione che nelle disposizioni del codice ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto il nome d'armi vengono le proprie e le improprie. Disposizione questa tolta dall'art. 454 del codice sardo, e che era necessario complemento del Progetto (2).

(1) Art. 207 a 209.

(2) Le disposizioni sulle armi sono contenute negli art. 210 a 215.

Biblioteca centrale giuridica

Finalmente accennerò che degli altri reati di cui sopra è parola furono collocati: quello che consiste nel mostrare in pubblico nudità invereconde sotto il titolo *dell'oltraggio contro il buon costume* (1), e gli altri due fra i *reati contro la pubblica incolumità* (2).

XX.

Art. 194. Nell'articolo 175, ove è punita la infrazione, violazione o rimozione di sigilli apposti per disposizione della legge o per ordine dell'autorità, credo necessario aggiungere la parola *dolosamente*, affinchè non avvenga che quella disposizione sia estesa a colpire anche colui che commette quelle azioni non sapendo che quei sigilli erano stati apposti dall'autorità, o li rompe per sbadataggine o per semplice curiosità. È bene scolpire nell'articolo il concetto che si tratta di un reato il quale è intenzionalmente diretto contro la pubblica autorità.

XXI.

Art. 167, 169, 171, 175. L'art. 178 del Progetto punisce il reato di violenza o minaccia contro il pubblico ufficiale o contro persone ad esso (per tal riguardo) pareggiate *nell'esercizio o per causa delle loro funzioni attuali o cessate*. L'art. 180 punisce la resistenza con violenza o minaccia al pubblico ufficiale *mentre adempie i doveri del suo ufficio*, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e l'art. 182 punisce l'offesa all'onore del detto ufficiale o persone ad esso assimilate commessa *in loro presenza e nell'esercizio o per causa delle loro funzioni attuali o cessate*.

Nella Relazione dell'onorevole Zanardelli è detto che le parole: *mentre adempie i doveri del suo ufficio* furono usate nell'articolo 180 nello scopo

(1) Art. 320.
(2) Art. 290 e 291.

Biblioteca centrale giuridica

di risolvere la grave questione se costituisca reato il fatto di chi, senza trasmodare in eccessi non necessari, resiste al pubblico ufficiale quando l'operato di costui non è legittimo, sia nella sostanza sia nella forma. Nella Relazione medesima è pure fatta la storia della presente questione attraverso i varî Progetti che vennero fin oggi elaborati.

Io convengo in quel concetto fondamentale, ma non credo che la formola adottata sia la migliore per esprimerlo, e mi sembra invece preferibile la locuzione già proposta dalla Commissione ministeriale del 1876, di cui ebbi l'onore di far parte, per la quale è detto che ad aversi il reato di resistenza è necessario che l'esercizio delle funzioni per parte del pubblico ufficiale sia *legittimo*. Questa parola vale a dimostrare chiaramente e senza ambagi che il nuovo codice si inspira anche in questa materia ai principî veramente liberali e giuridici, i quali furono già sostenuti e lo sono tuttora dalla scuola inglese e dalla nostra. A me, infatti, non par dubbio che gli agenti del potere i quali, sorverchiano i confini del loro mandato si svestono del carattere che a loro proviene dal dover essere la legge fatta persona e vadano considerati come semplici individui privati.

Che se una contraria teorica parve fosse stata adottata dal codice francese del 1810, perchè dettato in un momento di reazione, e se la medesima fu anche per certo tempo seguìta dalla Corte Suprema di Francia, non mancarono colà illustri scrittori (p. es. Chauveau ed Hélie) che sostennero, anche di fronte alla legge scritta, una interpretazione diversa e la fecero prevalere nei responsi della magistratura; come avvenne pure in Italia, ove il codice sardo del 1859 si era plasmato sul modello del codice del 1810.

Ma la formula che io propongo di adottare è poi tutt'altro che una novità legislativa, essendo già stata consacrata da recenti codici, come

Biblioteca centrale giuridica

ad esempio dal germanico del 1870 (1) e dall'olandese del 1881 (2).

A completare però questo concetto legislativo e tradurlo in tutte le sue conseguenze sembrami necessario di dire che la illegittimità delle funzioni sveste del suo carattere di maggior gravità o, meglio, della sua qualifica, non soltanto la resistenza e la violenza, ma anche l'oltraggio commesso contro l'ufficiale pubblico. Allorchè questi, esercitando le sue funzioni trascende in ingiurie, in percosse, in modi violenti, gli oltraggi con cui il privato reagisce devono considerarsi come fatti da persona privata a persona privata, perchè non è l'atto di ufficio che li provocò, bensì il fatto dell'aver trasceso dall'orbita segnata dalla legge (3).

Nel concretare il principio che propongo di consacrare nel nuovo codice, vorrei per altro fosse adottata una locuzione la quale valesse a dimostrare che la presunzione di legittimità assiste gli atti del pubblico funzionario, e che la prova della illegittimità deve quindi essere fornita dal privato contro cui si procede per violenza, per resistenza o per oltraggio, e che la eccepisce. E ciò si raggiungerebbe dicendosi che le disposizioni relative ai suddetti reati non hanno applicazione ai casi in cui il pubblico ufficiale sia escito dalla cerchia delle sue legittime attribuzioni con atti arbitrari; perocchè in ipotesi siffatta potranno tornare applicabili le disposizioni dettate pei reati che avvengono fra privato e privato.

(1) Art 113. Chiunque con violenza o minaccia di violenza fa resistenza ad un pubblico ufficiale incaricato della esecuzione delle leggi, disposizioni e provvedimenti delle autorità amministrative o delle sentenze e ordinanze dei tribunali nel *legittimo* esercizio delle sue funzioni o chiunque aggredisce con vie di fatto tale ufficiale durante il *legittimo* esercizio delle sue funzioni è punito ecc.

(2) Art. 180. Chiunque con violenza o minaccia di violenza si oppone ad un pubblico ufficiale che agisce nel *legittimo* esercizio del suo ufficio ecc.

(3) Nello stesso senso dispone l'art. 267 del codice olandese.

Biblioteca centrale giuridica

XXII.

Gli articoli 187 a 189 puniscono gli abusi commessi dai ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. Art. 177-180.

In questa materia cotanto delicata e difficile reputo che non convenga innovare sulla legislazione vigente, quale risulta dalla legge del 5 giugno 1871, n. 248 (serie 2.ª), che surrogò un nuovo testo agli articoli 268, 269 e 270 del codice penale, parendomi che la medesima abbia sufficientemente provveduto in argomento. Quello però fra gli articoli del Progetto che sarei di avviso di mantenere è l'art. 188, il quale, colmando un vuoto della nostra legislazione, punisce il ministro del culto che esercita atti di culto esterno in opposizione a provvedimenti del Governo.

XXIII.

Nell'art. 203, che punisce il patrocinatore il quale pregiudica la causa affidatagli, credo conveniente di far chiaro che questo pregiudizio deve essere intenzionalmente e con mala fede arrecato, perchè possa essere oggetto di repressione penale, affinchè non possa questa venire estesa anche alla semplice imperizia; e perciò significherei in modo espresso l'elemento del dolo. La stessa aggiunta propongo di introdurre nel successivo art. 205, che prevede lo stesso reato ma commesso in causa penale. Art. 191.

XXIV.

L'art. 204 punisce « l'avvocato o il procuratore che pattuisce pel suo ufficio un premio qualsiasi dipendente dall'esito del giudizio. »

Vi propongo che questa disposizione sia soppressa.

Biblioteca centrale giuridica

Nella Relazione dell'on. Zanardelli (pag. 73) sono già accennate le ragioni che pro e contro vengono addotte sulla punibilità del patto quotalizio e in nota sono passati in rassegna la maggior parte dei codici esteri e dei Progetti italiani intorno a siffatta materia. Codesto lavoro mi concede quindi di esser breve anche su questo punto. Il motivo per cui non ravviso materia punibile nel patto del quale è discorso sta in ciò, massimamente, che se il patrocinatore dopo assunto il patrocinio di una parte esercita veramente un *munus pubblicum*, prima di assumerlo deve essere libero, come qualunque altro professionista, di stipulare quei patti che meglio gli convengono. Ciò tanto più che un tal modo di stipulazione può anche essere conveniente per la stessa parte litigante, nel caso, come sovente avviene, che essa non abbia mezzi per ricompensare le fatiche di colui che la difende, ma debba attenderli dall'esito stesso di quella causa per cui fa ricorso all'uomo di legge. Nè può dirsi che al cliente manchi la libertà necessaria per dar vita ad un valido contratto, perocchè sia manifesto che esso può adire l'uno piuttostochè l'altro avvocato e perchè codesta mancanza di libertà, se pur fosse vera, e ne' casi in cui si avverasse, non potrebbe dar luogo che ad una eccezione d'indole civile e con effetti esclusivamente civili.

Non bisogna poi dimenticare che, ad ogni modo, la legge dell'8 giugno 1874, la quale regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, provvede ai casi in cui essi ricusino senza giusto motivo il proprio ufficio, in materia sì civile che penale, allorchè trattasi dei procuratori, e in materia penale quando si tratta degli avvocati (articoli 7 e 56). Queste disposizioni parmi che siano sufficienti a proteggere nella maggior parte dei casi le parti litiganti e gli imputati contro un rifiuto che provenisse da ingorda brama di lucro.

Queste sono in breve le considerazioni per le quali propongo che sia soppresso l'art. 204 del Progetto.

Biblioteca centrale giuridica

XXV.

In ordine al reato di falso nummario, ho dovuto allontanarmi dal programma che mi sono prefisso in questo riesame del Progetto dell'onorevole Savelli, e che consiste nel modificarlo il meno possibile. Art 238-244.

Mi parve che il Progetto del mio onorevole Predecessore peccasse in questo punto per un eccesso di quella stessa qualità che, rattenuta in quasi tutte le altre parti entro più giusti confini, ne costituisce un pregio, e quest'è la sintesi. Le poche disposizioni contenute nel Progetto sulla falsificazione della moneta raggruppavano figure ed atteggiamenti di codesto reato, che, a mio modo di vedere, debbono tenersi disgiunti; e che lo sono anche per taluno di quei codici che più si distinguono per la loro semplicità, quale il codice olandese.

Ma, senza uscire d'Italia, io ho ravvisato che nell'argomento di cui è parola ci venisse pôrto un esempio imitabile dal codice toscano del 1853, e perciò io vi propongo delle disposizioni le quali di molto si accostano a quest'ultima legislazione.

Nel Progetto del mio onorevole Predecessore, erano parificate la contraffazione della moneta, la sua alterazione e la spendizione previo ...n-certo della moneta contraffatta o alterata; ... ordine all'alterazione si pareggiavano il caso in ... essa si fosse operata diminuendo il valore del... moneta e il caso in cui si fosse data alla moneta... vera l'apparenza di un valore superiore. Distinguevasi soltanto, in ordine alla pena, la ipotesi che la falsità fosse facilmente riconoscibile e quella della moneta falsa di valore eguale o superiore alla moneta genuina.

Il sistema invece che vi propongo di adottare comincia dal distinguere la falsificazione della moneta dalla sua alterazione, e in questa seconda distingue pure due ipotesi: quella dell'alterazione

Biblioteca centrale giuridica

che si commette dando apparentemente alla moneta vera un valore superiore al suo reale e quella che si ottiene scemandone il valore, ed è il *radere* o *circumcidere nummos* dei latini. La prima ipotesi mi parve si dovesse considerare non altrimenti che una vera e propria falsificazione di moneta: non potendo dubitarsi che per essa venga contraffatta la moneta di valore superiore. E invero, che a questo scopo si pervenga fondendo un metallo più vile oppure adulterando una moneta genuina di valore inferiore, non saprebbe trovarsi una ragione sufficiente per distinguere i due fatti e per punirli diversamente (1). Ma dove invece si deve tenere una diversità di trattamento è fra codesta alterazione e quella della seconda specie, perchè il radere o limare la moneta non turba il mercato monetario nella stessa misura della vera falsificazione, e la moneta conserva il suo conio e un valor vero intrinseco (2). Questa diversa gravità fra i due reati è pure riconosciuta dal codice toscano, dal quale però mi discosto in quanto che esso, distinguendo la falsificazione dall'alterazione, parifica i due modi onde quest'ultima può commettersi (art.225).

E, procedendo, parmi che non si dovesse parificare neppure il fatto di chi soltanto falsifica o altera la moneta e il fatto di chi, avendola falsificata o alterata la spende oppure la spende di concerto con l'autore della falsificazione o alterazione. Sono due passi sulla medesima via criminosa, ma di essi, il secondo più grave del primo. Anche in questo stadio però mantiensi, ai riguardi della pena, la distinzione fra la moneta falsificata e la moneta alterata scemandone il valore. Il codice toscano distingue altresì il tentativo di spendere, ma mi parve che ciò non fosse necessario, e che convenisse invece di lasciare questo punto sotto l'impero delle disposizioni generali sul tentativo.

(1) Conf. CARRARA, *Programma*, Parte speciale, vol. VII, § 3522 e seg. Conf. codice olandese, art. 210.

(2) *Autore cit.*, ivi, § 3608.

Biblioteca centrale giuridica

L'accennata distinzione fra la falsificazione e l'alterazione, con cui si scema il valore della moneta, è pur tenuta ferma anche per ciò che riguarda il fatto di colui che spende la moneta senza concerto con chi l'ha falsificata o alterata.

Vi sarete poi avveduti che fra gli estremi della falsificazione ho espresso pur quello che essa sia fatta *allo scopo di mettere in circolazione* la moneta contraffatta o alterata. La scienza non dubita di porre questo fine come condizione per aversi il falso nummario (1), mettendo in luce le conseguenze esorbitanti a cui si potrebbe venire con un concetto diverso, come, ad es., di punire colui che tosasse o limasse una moneta senza nessuna intenzione di spenderla, ma per usare di parte del metallo di cui è composta, o che, per uno scopo affatto diverso dallo spendere, come per esempio, per completare una collezione, imitasse una moneta d'alto valore. Non mi parve fosse inutile esprimere nel codice ciò che è già un postulato della scienza; nè ciò mi è sembrato pericoloso (come già non sembrò al legislatore germanico del 1870), mentre varie circostanze di fatto, che tosto vengono alla mente per poco che ci si pensi, varranno a far ammettere o a far escludere la intenzione criminosa.

Quanto al criterio misuratore della penalità in riflesso al valore delle monete, le distinzioni introdotte fra le varie figure di reato, mi indussero a mantenere soltanto due gradazioni, anzichè tre, cioè quella del valore inferiore a lire cinquecento, per diminuire la pena di un grado e quella del valore superiore a lire diecimila, per aumentarla di un grado. Accolsi poi il criterio del codice sardo (art. 324) per ciò che riguarda la misura della pena desunta dal valore che si è voluto sottrarre alla moneta.

Non ho potuto poi consentire col Progetto dell'on. Savelli neppure là dove parificandosi alla mo-

(1) CARRARA, l. c., § 3529.

Biblioteca centrale giuridica

neta le carte di pubblico credito si comprendono fra queste non soltanto le carte al portatore, ma anche le nominative, perchè quest' ultime altro non sono in realtà che un certificato. Ed in ciò la riforma che vi propongo si appoggia non solo all'esempio del codice toscano (art. 230), ma anche a quello del germanico (§ 149) e dell'olandese, il quale ultimo parla soltanto di *moneta* o *carta-moneta* (art. 208 e seg.).

Nel mentre propongo di conservare il primo comma dell'art. 237 del Progetto, e perciò di stabilire che se la falsificazione o l' alterazione è facilmente riconoscibile, le pene sono diminuite di un grado, propongo altresì di aggiungere una disposizione per la quale se la falsificazione o l'alterazione è tale da essere impossibile il non riconoscerla, non vi è luogo a pena, salvo che debba rispondere di truffa colui che con qualche artificio o raggiro atto a sorprendere l'altrui buona fede sia giunto a far ricevere per vere le monete falsificate o alterate.

La verità di questo concetto non può, a mio modo di vedere, soffrir dubbio. Una imitazione grossolana, e tale da apparire a prima vista, non dà al pezzo di metallo che si vuol spendere come moneta la qualità di essere spendibile; ed il fatto perciò di colui che ne usa non può attentare alla fede pubblica, la quale non ne è scossa, dal momento che un semplice sguardo è sufficiente per riconoscere che non si tratta di una moneta vera. Ma siccome può darsi che taluno anche con un mezzo così grossolano giunga a sorprendere la buona fede di un uomo affatto primitivo e semplice, non potrà negarsi che in tal caso vi sia reato, ma sarà un reato contro la proprietà. Insomma, l'agente mostrò bensì l'intenzione di carpire l'altrui avere, ma non già di far circolare come moneta un oggetto che non poteva avere questa facoltà di circolazione (1).

(1) Vedi in questi sensi, CHAUVEAU et HÉLIE, *Théorie du code pénal*, vol. I, § 1373; e CARRARA, l. c. § 3565.

Biblioteca centrale giuridica

XXVI.

L'art. 288 del Progetto dell'on. Savelli punisce la così detta *insolvenza colpevole* dei non commercianti. Questo reato figurò per la prima volta nel Progetto dell'on. Zanardelli, e questi nella sua Relazione ne tratteggia la storia e passa in rassegna lo stato della questione di fronte alle legislazioni straniere.

Altamente nobile e lodevole è il pensiero a cui si inspira l'articolo progettato, quello cioè, di punire le arti con cui i debitori di mala fede tentano, e tante volte raggiungono lo scopo, di sottrarre i propri beni ai creditori. Ma col tradurre tale concetto nel campo della legislazione penale, mi sembra che questa esorbiti dalla sua cerchia. Allorchè trattasi di commercianti si comprende che il codice penale venga in aiuto alla legislazione civile, perocchè il commercio, nel senso tecnico della parola, abbia bisogno di essere sommamente garantito nelle sue contrattazioni e sia perciò conseguente che i commercianti, come godono di speciali privilegi, così siano soggetti a certe norme speciali di repressione, dettate nell'interesse generale. Ma quando si tratta di non commercianti, non sembra che il legislatore penale possa fare altrettanto; perocchè o nel trafugamento o dissipazione della propria sostanza e, in genere, negli atti illeciti che furono commessi, vi fu raggiro, e allora si rientra nella figura comune della truffa; o non vi fu, e allora resta bensì un danno privato del creditore e una immoralità per parte del debitore, ma non quel danno sociale ed universale che deve trovarsi nel contenuto di ogni reato. Chi contratta civilmente può riflettere come colloca i propri capitali e informarsi della solvibilità di colui col quale annoda un vincolo giuridico: di farlo egli, per solito, ha tutto il tempo; mentre ciò solitamente non avviene nella rapida vicenda delle contrattazioni commer-

Biblioteca centrale giuridica

ciali, cui *necessità fa esser veloci*. E se l'altra parte (senza incorrere nelle ordinarie statuizioni del codice penale sui reati di truffa) vien meno ai propri obblighi, se con atti a titolo oneroso o gratuito tenta sottrarre quei beni che sono la comune garanzia dei creditori, pare sufficiente l'aiuto che a quest'ultimi offre il legislatore colle azioni civili.

A ciò si aggiunge che non essendo obbligati i non commercianti alla tenuta di libri, la disposizione di cui è parola, darebbe facile adito a crudeli vessazioni e, a ricerche nella intimità della vita famigliare, le quali, per di più, riuscirebbero quasi sempre infruttuose, tanto la materia è sottile e refrattaria. È vero bensì che ad ovviare a questo massimo inconveniente il Progetto dell'on. Zanardelli aggiunge alcune speciali cautele per ciò che riguarda l'esercizio dell'azione penale, e che nel Progetto dell'on. Savelli fu modificata la nozione del reato in modo da farne risaltare in maggior luce l'elemento del dolo, ma tuttociò non mi appaga, nè vale a tranquillarmi e non m'induce a sostenere un concetto che se fu altrove accolto, perchè si rannodava a tradizioni diverse dalle nostre, costituirebbe tra di noi una novità da pochi invocata e da molti già riconosciuta pericolosa.

Vi propongo perciò la soppressione del mentovato art. 288.

XXVII.

Art. 312. L'art. 295 punisce chi turba la libertà dei pubblici incanti.

Approvo che con l'ultimo comma di quell'articolo vengano puniti anche coloro i quali per qualsiasi utilità data o promessa si allontanano dalla gara, e ravviso in ciò una riforma che migliora la nostra attuale legislazione e che io avevo già invocato a proposito di precedenti Progetti. Ma ciò in cui non consento si è che quel fatto venga

Biblioteca centrale giuridica

punito con pena minore di quella che è minacciata contro coloro che allontanano gli offerenti. Imperocchè spesso nelle licitazioni pubbliche vi hanno *bande nere* che si formano allo scopo di angariare gli oblatori, e si presentano per provocare, anzi per costringere gli oblatori stessi al fatto del loro allontanamento. Siffatte bande possono talvolta eccitare nella gara e far salire il prezzo dell'incanto, ma più spesso allontanano gli oblatori.

Non vedo quindi motivo sufficiente perchè questi colpevoli siano puniti con minore severità.

XXVIII.

L'art. 301 del Progetto dell'on. Savelli punisce il reato d'incesto commesso in maniera da eccitare pubblico scandalo.

Per le ragioni che brevemente esporrò non posso consentire nella punibilità di questo fatto, e perciò vi propongo la soppressione dell'articolo che lo contempla.

Turpissima è certamente l'azione che si vuol colpire, ma essa deve piuttosto rimanere sotto le sanzioni della legge morale, anzichè sotto quelle della legge civile, imperocchè quando il fatto avvenga per consenso degli incestuosi non vi sia, propriamente parlando, un diritto leso cui convenga venire in aiuto. La legge civile poi deve avvedutamente astenersi dall'entrare in questo campo per non aprire l'adito a processi scandalosi e forse di maggior danno alla morale pubblica che non il fatto stesso la cui esistenza verrebbesi con essi provando; a processi che danno luogo ad investigazioni nell'intimità della famiglia, e che alle volte potrebbero non esser altro che effetti di altrui malevolenza o spirito di vendetta.

Nè mi appaga totalmente che per il Progetto siasi messo come requisito alla punibilità dello

Biblioteca centrale giuridica

incesto che esso abbia suscitato pubblico scandalo: frase che è troppo pericolosa, troppo diafana, come dice un nostro illustre criminalista (1): lo scandalo pubblico molte volte non è altro che il prodotto dell'altrui malignità, del mal vezzo che [illegible] troppo hanno molti di andar raccattando le sordure e metterle sotto gli occhi del pubblico. Nè, togliendo l'incesto come reato per sè stante, è a dirsi che il Progetto non ne tenga alcun conto, imperocchè uno dei casi in cui si procede d'ufficio per la violenza carnale e per il violento oltraggio al pudore è appunto quello in cui tali reati sieno commessi sulla persona di un discendente, di un figlio adottivo, di un fratello, di una sorella o di un affine in linea retta.

Il concetto di non elevare a reato l'incesto era già stato accolto dal codice penale francese del 1810 e fu seguito poi da altre legislazioni, p. es. dalle leggi penali per le due Sicilie, del 1819 e dal codice olandese del 1881; e allorquando il codice sardo del 1859 venne esteso alle provincie napoletane, col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, si dichiarò espressamente che non vi avrebbe avuto vigore l'articolo 481 del codice stesso, in cui era punito l'incesto. Il concetto medesimo venne pure propugnato dalle commissioni che prime elaborarono un progetto per il nuovo codice penale italiano.

XXIX.

Art. 332. L'art. 315 punisce il marito che tiene una concubina nella casa coniugale *o notoriamente altrove.*

Accettando pure la punibilità dell'adulterio fino a che la legge civile non soccorrerà in miglior modo alla offesa del coniuge tradito (come già avviene in altri paesi, p. e. in Inghilterra), a me non sembra che con quell'aggiunta: *o noto-*

(1) Carrara, *Programma*, Parte speciale, vol. III, § 2005, ove è sostenuta appunto la teoria dell'impunibilità dell'incesto.

Biblioteca centrale giuridica

riamente altrove si innovi vantaggiosamente sulla legislazione che oggi ci regge, mentre, tanto il codice sardo (art. 483) quanto il codice toscano (art. 292) puniscono l'adulterio del marito solo quando egli tiene la concubina nella casa coniugale.

Non è dubbio che se la legge volesse venire a presidio del *debito amore* fra moglie e marito, dovrebbe spingere ancora più in là le proprie cure ed eguagliare in tutto l'un coniuge all'altro. Ma non è tale il punto da cui essa parte. La legge intende da un lato proteggere la dignità della donna e allontanare dai figli il malo esempio, e dall'altro evitare specialmente la *commixtio sanguinis*, per cui si introducono nella famiglia legittima frutti di illegittimi congiungimenti. Ora, se a raggiungere questo secondo fine il legislatore punisce nella donna il semplice adulterio, a raggiungere il primo gli è sufficiente punire il marito solo allorquando introduce nella coniugal casa la rivale della moglie. Luminosamente fu già dimostrata la differenza di posizione in cui stanno moglie e marito di fronte alla legge penale, e, a tacer d'altri, basterebbe rammentare le pagine dettate dal nostro Carrara nel suo *Programma*. Quello però che non voglio tacere è quanto, a mio modo di vedere, sia pericolosa quella parola *notoriamente*, in quantochè non è chi non vegga come la *notorietà* possa essere artificiosamente preparata e preordinata dalla moglie che voglia querelare il marito di adulterio. Chi ne segnerà i confini? quando si avrà per generalmente noto l'adulterio del marito?

Nè a me sembra giustificativo l'argomento che fu addotto a sostegno della formola di cui vi propongo la soppressione, che cioè si debbano tenere corrispondenti le disposizioni del codice penale e l'art. 150 del codice civile, il quale ammette l'azione di separazione per l'adulterio del marito quando egli mantenga la concubina

Biblioteca centrale giuridica

in casa *o notoriamente in altro luogo*. Altri sono i fini della legge civile, ed altri quelli della legge penale; nè senza pericolo può dall'una argomentarsi all'altra. Se così non fosse, perchè non si parificherebbero del tutto le due legislazioni, portando anche nel codice penale il terzo caso aggiunto a quei due nel detto articolo del codice civile, cioè il concorso di *circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave per la moglie?*

Non nego che la formula di cui propongo la soppressione figura nella maggior parte degli antecedenti Progetti; ma non dimentico altresì che essa fu respinta dal Progetto del 1868, in seguito alle osservazioni del Carrara; che essa trovò oppositori anche nella Magistratura e che non fu conservata nei Progetti successivi a quello ora accennato senza incontrare resistenza per parte di taluni fra i componenti le Commissioni.

Nè ometterò infine di accennare che non solo (come dissi) il codice toscano e il sardo contengono una disposizione identica a quella che vi propongo di adottare, ma che tale è pur quella del codice francese del 1810 (art. 339) e del codice belga del 1867 (art. 389) e che non dissimile era il concetto accolto dalla legge penale delle due Sicilie del 1819 (art. 328).

XXX.

Art 339. L'art. 316 diminuisce la pena dell'adulterio e del concubinato se il colpevole era legalmente separato dall'altro coniuge. Secondo il mio concetto in tal caso non dovrebbesi punire.

Intanto a chi ben guardi apparirà che accettando la teorica secondo la quale l'adulterio del marito si verifica soltanto nella casa coniugale, la soppressione dell'articolo in esame ne è, per quello che lo riguarda, una conseguenza necessaria. E invero, una volta pronunciata la sepa-

Biblioteca centrale giuridica

razione personale, non può più parlarsi di *casa coniugale* e per ciò stesso l'adulterio del marito diventa non più punibile. La questione dunque si restringe alla moglie. Così limitata voglio accennare soltanto di passaggio che la statistica dimostra come il maggior numero delle separazioni personali sono pronunciate per colpa del marito, e che la legge penale, nel più dei casi, verrebbe ad aggravare la condizione della donna, la quale troverebbesi esposta per fatto non suo ai pericoli derivanti dalla separazione. Ma anche sorvolando su questa considerazione, è evidente che il massimo motivo giuridico per il quale si punisce l'adulterio, cioè la incertezza della legittimità della prole, viene meno per la separazione personale, essendo assicurato al marito il diritto di disconoscere il figlio concepito durante la medesima (cod. civ. art. 163).

Adottando quindi la riforma che vi propongo seguirete un concetto strettamente giuridico già proposto anche da qualche Corte durante i lavori preparatorî degli antecedenti Progetti, ed eviterete di rendere ancora più odiosi e veramente intollerabili e pieni di pericoli gli effetti della separazione personale fra i coniugi.

XXXI.

Art. 314, 353, 361, 366.

L'articolo 324 prevede il caso in cui la supposizione o soppressione d'infante sia commessa *nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva o della sorella.* Preferisco a questa enumerazione, che forse pecca di casistica, una formula più comprensiva, la quale non escluda altre ipotesi in cui potrebbe pure occorrere la scusante dell'onore, e che era già usata (pel caso di aborto) dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 col quale venne esteso alle provincie napoletane il codice

Biblioteca centrale giuridica

del 1859 con alcune modificazioni E questa formula è la seguente: *per occultare a cagion d'onore una prole illegittima.*

Questa modificazione fu per lo stesso motivo fatta anche agli articoli 337, 348 e 250.

XXXII.

Art. 342. 3.°

L'art. 325 del Progetto dell'on. Savelli è così concepito: « Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra, è punito ecc. »

Con quell'inciso: « ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra » si è voluto, mi sembra, risolvere legislativamente la questione se l'errore sulla persona o l'errore del colpo (*aberratio ictus*) tolgano all'omicidio il carattere di volontarietà, essendo note le dispute che a questo proposito sorsero già fra gli scrittori di diritto penale. Convenendo però in quella risoluzione, mi sembra che la formula prescelta non sia la più felice, perchè, dicendosi semplicemente che è omicidio volontario anche quello che si commette uccidendosi una persona per un'altra, non si scolpisce nel modo il più chiaro che si sono avuti presenti gli accennati casi dell'errore, ma si lascia possibile il dubbio se il legislatore abbia inteso di considerare invece quell'omicidio che anticamente ebbe nome di *homicidium innoxi pro noxio*, e ove in questo modo si interpretasse quella disposizione legislativa, essa non toccherebbe più lo scopo a cui si mirava nel dettarla. Questo inconveniente può evitarsi, a mio modo di vedere, modificandosi il detto inciso nel modo che segue: « ancorchè abbia *per errore* ucciso una persona per un'altra. »

Un'ulteriore aggiunta che propongo consiste nell'indicare in modo espresso (cioè con la parola *volontariamente*) che in questo articolo il legislatore intende punire l'omicidio *volontario*, mentre

Biblioteca centrale giuridica

l'omicidio nel quale non sia concorso l'elemento della volontà trova più appresso le sue adeguate sanzioni. È un' aggiunta che rende ancora più chiaramente il concetto del legislatore.

Analoghe modificazioni furono introdotte anche nell'art. 332, col quale si dà la nozione della lesione personale.

XXXIII.

L'art. 330 punisce chi induce altri al suicidio o gli presta aiuto; e la punizione è diversa secondo che il suicidio sia avvenuto o sia rimasto nello stadio del tentativo.

Non posso consentire in questa disposizione, quantunque essa abbia in suo favore il precedente consacrato nell'art. 314 del codice toscano, ed è invece mio avviso che la partecipazione al suicidio debba considerarsi e punirsi come la partecipazione criminosa a qualsiasi altro omicidio volontario. Se anche il legislatore non punisce il tentativo del suicidio in colui che vuole spezzare la propria esistenza, ciò non toglie che l'estraneo, aiutandolo in codesto fatto, commetta una lesione del diritto alla esistenza individuale, non potendosi applicare ai diritti inalienabili la massima *volenti et consentienti non fit injuria.* Per questo motivo la sua azione antigiuridica non muta di natura, quantunque il soggetto passivo del fatto abbia consentito alla propria uccisione, dal momento che di fronte alla legge il consenso non ha, nè può avere valore alcuno. In poche parole, la posizione del compartecipante non è dissimile da quella di colui che uccide il consenziente, e come per questo fatto il Progetto non creò un titolo speciale di reato, ma lo considerò quale un omicidio comune, così non deve crearne una per il partecipe al fatto del suicida.

Biblioteca centrale giuridica

XXXIV.

Art. 353. La teoria delle scuse nei reati di sangue, disciplinata nell'art. 337, mi parve suscettibile di miglioramento. Esporrò brevemente le modificazioni che propongo di introdurvi.

La prima scusante contemplata da quell'articolo è « l'impeto dell'ira in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore o agli ascendenti legittimi di lui, o ai suoi discendenti, o al coniuge o agli zii o nipoti, o ai fratelli o sorelle, o agli affini negli stessi gradi. »

In questo inciso non posso approvare tre cose: la prima, che si rigetti la distinzione fra la provocazione grave e la provocazione semplice; la seconda, che si esiga, perchè abbia luogo la scusante della provocazione, che questa sia fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore; la terza che si enunci tassativamente le persone la cui offesa può considerarsi come una provocazione atta a suscitare nell'animo l'impeto dell'ira.

Che la provocazione offra delle gradazioni è cosa di cui non si può dubitare, essendo diversa la intensità delle offese. Tutto sta nel vedere se convenga non far distinzione e accordare al giudice di poter scendere di molti gradi della pena, rimettendosi in tutto al suo criterio, e ciò fa il progetto dell'on. Savelli, oppure se non sia meglio che il legislatore stesso stabilisca una diminuzione diversa di pena, secondo che la provocazione sia lieve o grave, ed offra di questa i tratti caratteristici. A me sembra da prescegliersi quest'ultimo sistema, che, lasciando minor arbitrio al giudice, gli offre un criterio nelle varie contingenze dei casi ed evita possibili ineguaglianze di trattamento fra i giudicabili. Che cosa poi si debba intendere per provocazione grave, io vi propongo di indicarlo togliendone la for-

Biblioteca centrale giuridica

mula dal codice sardo del 1859 (art. cit.), migliorata per qualche rispetto.

L'essersi limitata la scusante della provocazione fra l'ucciso o l'offeso e l'uccisore od offensore, non mi pare approvabile perchè può darsi che l'azione non si limiti fra di essi, ma che altri, intervenendo nel fatto e prendendo le parti del provocatore, diano luogo ad una collutazione, ad una rissa. In tale ipotesi, la condizione psicologica del provocato è eguale verso tutti i suoi avversari, e se uccide o ferisce un corrissante che non sia il provocatore, non si vede il perchè non debba tenerglisi conto della provocazione patita.

La terza modificazione, finalmente, a cui ho accennato in questa materia della provocazione si spiega con la necessità di non escludere ipotesi in cui la scusante dovrebbe giustamente ammettersi, quantunque non vi sia fra provocato ed offeso alcun vincolo di sangue, ma l'ira sia suscitata da altro affetto, come sarebbe dall'amicizia.

E, restando ancora nell'argomento della provocazione, mi si è affacciato il dubbio se non convenisse dichiarare espressamente che sono scusati per ragione di provocazione l'omicidio e la lesione commessa nel calore della rissa. Quantunque anche nel silenzio della legge si sarebbe venuti alla stessa conclusione, mi pare sia conveniente il risolvere la questione legislativamente, e risolverla in modo affermativo, essendochè la rissa accenda gli animi, e spinga i rissanti ad atti di furore: *furor arma ministrat.* Però, come insegna la dottrina, deve negarsi questa scusante a colui che fu l'autore della rissa con una ingiusta offesa, non potendo nessuno avvantaggiare la propria condizione con un fatto illecito.

L'articolo stesso prevede poi la scusante del *giusto ed intenso dolore.* Questa formula mi è parso tanto sintetica da cadere nell'indefinito,

Biblioteca centrale giuridica

e da poter quindi riuscire pericolosa. Meglio, a mio modo di sentire, provvede il codice sardo del 1859 enumerando, nell'art. 561, le due circostanze in cui può ritenersi che il colpevole agisca sotto l'impeto del giusto ed intenso dolore, e sono quelle della sorpresa in flagrante adulterio o stupro per parte delle persone in esso articolo indicate. Una tale disposizione, vi propongo di sostituire all'anzidetta frase del Progetto dell'on. Savelli.

Una lieve modificazione mi sembra pure necessaria a quello che costituiva il n. 3° dell'articolo stesso e che diverrebbe il n. 2° del nuovo articolo. In esso si diminuisce la pena se l'omicidio o la lesione personale sono stati commessi *per eccesso della legittima difesa, o dell'uso legittimo della forza pubblica.* Ma è ovvio l'osservare che la difesa di sè stesso cessa di essere *legittima* subito che vi ha *eccesso*, e perciò che i due concetti sono contradditori fra di loro. Meglio quindi è che si dica *per eccesso di difesa.* La osservazione non potrebbe, invece, farsi alla seconda parte di quell'inciso, essendo che ivi la parola *legittima* sia usata in senso diverso, cioè ad indicare che l'eccesso è scusabile quando la forza pubblica sia stata usata nei casi e modi consentiti dalla legge.

Finalmente, propongo, in ordine a questo medesimo articolo, che sia accordata per l'infanticidio commesso per occultare a cagion d'onore una prole illegittima (usando questa frase più comprensiva per ragioni svolte più su) una diminuzione di pena, maggiore di quella da esso stabilita, cioè di due a cinque gradi, anzichè da uno a tre.

XXXV.

Art. 372. Il Progetto ammette in materia di diffamazione (non discostandosi in ciò dal codice del 1859) la così detta *exceptio veritatis* in tre casi: - 1° quan-

Biblioteca centrale giuridica

do la persona offesa è un pubblico ufficiale, ed i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui, salvo il disposto degli articoli 182 e 185 (cioè se il fatto costituisce il reato di oltraggio); - 2° quando per i fatti attribuiti è tuttora aperto o viene iniziato un procedimento penale contro la persona offesa; - 3° quando il querelante ha formalmente domandato che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite.

Questi tre casi erano enumerati dal § 2 dell'art. 411 del Progetto approvato dal Senato nel 1875, e quantunque codesto precedente legislativo abbia un gravissimo peso, io però non posso astenermi dal proporre che l'*exceptio veritatis* sia limitata ai due primi e venga soppresso il terzo caso.

Nella realtà della vita avviene di solito che il diffamato, solo perciò che la legge gli accorda la *facoltà* di consentire al diffamatore la prova dei fatti a lui addebitati, si vegga nella *necessità* di farlo, acciò non si dica che aveva buone ragioni per temere la luce; e allora egli deve aprire a due battenti le porte della sua vita privata e lasciare che l'altrui occhio indiscreto vi frughi e rifrughi a sua posta. Quel diritto che la legge gli ha accordato per tutto suo vantaggio si ritorce contro di lui: è pur troppo la storia quotidiana di tutti i processi di diffamazione. Conviene far cessare questo deplorevole stato di cose, dichiarando apertamente che la prova non può darsi se non quando vi sia interessata in modo diretto la cosa pubblica. Per tal maniera i buoni verranno resi più securi; i diffamatori per mestiere non spereranno più di speculare sulla propria infamia e i processi per diffamazione potranno essere trattati con quella celerità che è massima fra le condizioni da richiedersi alla riparazione dell'onore offeso.

Biblioteca centrale giuridica

XXXVI.

Art. 380. Secondo l'art. 364 del Progetto il furto consiste nell'*impossessamento della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal posto dove si trova.*

Sono note le infinite disquisizioni a cui diede luogo la nozione del furto e le opinioni che le varie scuole adottarono in proposito, nè è perciò d'uopo che io qui pur le rammenti. Non disapprovo che siasi voluto, con una definizione, togliere o almeno grandemente diminuire le discrepanze che erano sorte intorno al momento consumativo di questo reato; ma l'opinione accolta non è, per quanto essa abbia l'appoggio di valentissimi criminalisti italiani, quella che a me sembra più conforme al vero e al comune sentimento.

Disse Paolo che *fur est qui alienam rem dolo malo contrectat* (1) e questa sentenza è la migliore definizione del furto; intesa però la *contrectatio* nel senso che essa comprenda non il solo impossessamento *(apprehentio)*, ma anche l'amozione (*amotio de loco ad locum*). Per la stessa nozione anzi riportata, il furto si matura coll'*impossessamento*, ma questa mutazione di possesso non può dirsi avverata mentre la cosa si trova ancora nel luogo che costituisce la sfera di possesso del proprietario. Fino a questo punto, e perciò nel semplice afferrare la cosa, si avrà bensì un tentativo di furto, ma non un furto consumato.

E questa teoria meno rigorosa, come risponde, a parer mio, al vero concetto del reato, trova eco nella coscienza popolare, perocchè ove avvenga ad esempio, che un ladro sia colto con la *re furtiva* nella casa in cui s'era introdotto per rubare e vi sia pur colto mentre cercava l'uscita e stava per porsi salvo, la coscienza popo-

(1) *Sent. recept.*, Lib. II, XXXI, I.

Biblioteca centrale giuridica

lare dica sempre che esso aveva *tentato di rubare* non già che aveva rubato.

Traducendo questi concetti nell'articolo ove si dà la nozione del furto, io vi propongo di esprimerli sostituendo alla parola *posto* la parola *luogo*, e perciò il furto sarà l'*impossessamento della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo ove si trova*.

Signori,

Ho quindi l'onore di presentarvi il testo del Progetto, quale risulterebbe introducendovi le modificazioni di cui è parola nella presente Relazione.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

PROGETTO

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

PROGETTO
DI
CODICE PENALE

DISPOSIZIONI

per l'approvazione del Codice penale pel regno d'Italia.

Art. 1.

Il codice penale pel regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato, ed entrerà in osservanza tre mesi dopo la pubblicazione di questa legge.

Art. 2.

Un esemplare di detto codice, stampato nella regia tipografia, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli ministro di grazia e giustizia, servirà di originale, e sarà custodito negli archivi generali del regno.

Entro un mese dalla pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del codice verrà trasmesso a ciascun comune del regno per essere depositato nella sala del consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 3.

Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo codice, sono, nella loro esecuzione, commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondano; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione

Biblioteca centrale giuridica

provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del codice medesimo.

Art. 4.

Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo codice, le pene si sconteranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del codice, che saranno determinati con decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

Con leggi speciali sarà stabilito il modo di provvedere alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo codice prescritti.

Art. 5.

In tutti i casi ed agli effetti pei quali il vigente codice di procedura penale ed ogni altra legge e regolamento richiamano la distinzione di *crimini* e *delitti* ovvero di pene *criminali* e *correzionali*, si considerano come corrispondenti:

a) ai *crimini* i reati che sono puniti dal nuovo codice colle pene dell'ergastolo, della reclusione, o della relegazione o della interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) ai *delitti* i reati che sono puniti dal nuovo codice colle pene della prigionia o della detenzione della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della multa.

Art. 6.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo codice sono abrogati i codici penali comuni ora vigenti nel regno.

Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo codice contrarie.

Il Governo è autorizzato a fare le disposizioni necessarie per l'attuazione del nuovo codice penale.

Biblioteca centrale giuridica

CODICE PENALE

PEL REGNO D'ITALIA

Disposizioni preliminari

1. È reato l'azione od omissione punita per espressa disposizione della legge penale.

2. Nessun reato può punirsi con pene non pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la nuova legge non novera tra i reati un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

Se la legge penale del tempo del reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato.

Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella più mite, per ispecie o per durata, stabilita dalla legge posteriore pel reato definito nella sentenza.

La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi.

3. I reati commessi nel territorio del regno, da cittadini o da stranieri, sono puniti secondo le leggi del regno.

Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero.

Lo straniero che è stato giudicato all'estero può essere giudicato nel regno.

Nei casi preveduti dai due comma precedenti si tiene conto della pena già scontata.

4. I reati commessi fuori del territorio del regno da un cittadino, o da uno straniero, non sono

Biblioteca centrale giuridica

puniti nel regno, salvo nei casi espressamente determinati.

5. È giudicato e punito secondo le leggi del regno il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un reato contro la sicurezza dello Stato, o di falsificazione di moneta avente corso legale nel regno, o di contraffazione del sigillo, o dei titoli di debito pubblico dello Stato, o di carte di pubblico credito, quando il reato è punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni.

In questi casi il cittadino o lo straniero può essere giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il reato; e si tiene conto della pena già scontata.

6. Il cittadino italiano che, fuori dei casi menzionati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un reato punibile, tanto dalle leggi del regno che da quelle dello Stato ove è commesso, con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, qualora entri in qualsiasi modo nel regno, vi è giudicato con l'applicazione della più mite tra le due legislazioni.

È ugualmente giudicato per ogni altro reato, commesso all'estero, quando vi sia querela della parte offesa, o richiamo del Governo estero.

7. I reati commessi in territorio estero, fuori dei casi espressi nell'articolo 5, da uno straniero a danno di un cittadino o a danno dello Stato italiano, punibili con la pena indicata in detto articolo tanto dalle leggi del regno quanto da quelle dello Stato ove furono commessi, allorchè i colpevoli entrino in qualsiasi modo nel territorio dello Stato, sono giudicati e puniti dai tribunali del regno con l'applicazione della legge più mite. Lo stesso ha luogo per gli altri reati, quando vi sia querela della parte offesa.

I reati commessi in territorio estero da stranieri a danno di stranieri, punibili con la pena in-

Biblioteca centrale giuridica

dicata nello stesso articolo 5, così dalle leggi del regno come da quelle dello Stato ove furono commessi, qualora i colpevoli si trovino nel regno, possono essere giudicati e puniti con l'applicazione della legge più mite, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1.° che venga prima offerta e non accettata la estradizione dei colpevoli al Governo del luogo ove il reato fu commesso od a quello della loro patria;

2.° che il reato sia tra quelli, rispetto ai quali esiste convenzione di estradizione, o sia tra quelli contro il diritto delle genti, contro le persone o le proprietà dei privati, o contro la fede pubblica, ovvero costituisca bancarotta fraudolenta, od offesa al pubblico costume.

Non procedendosi a giudizio, il Governo può espellere lo straniero dal regno nei casi e modi permessi dalle leggi; ed anche quando sia stato giudicato e condannato, può espellerlo dopo l'esecuzione della pena.

8. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano:

1.° quando, secondo l'una o l'altra legge, l'azione penale è estinta;

2.° quando si tratta di reati dei quali, giusta il primo comma dell'articolo 9, non è ammessa l'estradizione;

3.° quando l'imputato giudicato in paese estero è stato assoluto, o, se condannato, ha scontato la pena, o questa è estinta. Se non ha scontato interamente la pena, può rinnovarsi il giudizio dai tribunali del regno, e si tiene conto della parte di pena già scontata.

Nei casi espressi negli articoli 6 e 7, e nel numero 3.° del presente articolo, dovendosi applicare la pena più mite, qualora la pena stabilita dalla legge straniera non fosse ammessa dalla legge del regno, il giudice surroga una delle pene ammesse che non sia più grave, e che a quella più si avvicini.

Biblioteca centrale giuridica

9. È vietata l'estradizione del cittadino italiano ad un Governo estero.

L'estradizione dello straniero non è mai ammessa per reati politici, nè per reati connessi coi medesimi.

Essa non può essere nè offerta nè consentita, se non per ordine del Governo del Re, ed in seguito a conforme pronunciazione dell'autorità giudiziaria.

Biblioteca centrale giuridica

LIBRO PRIMO.

DEI REATI E DELLE LORO PENE

(IN GENERALE)

TITOLO I.

DELLE PENE

(in generale).

CAPO I.

Delle diverse specie di pene.

10. Le pene stabilite pei reati sono:

1.° l'ergastolo;
2.° la reclusione;
3.° la relegazione;
4.° la prigionia;
5.° la detenzione;
6.° la interdizione dai pubblici uffici;
7.° la multa.

Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale sono quelle indicate nei primi cinque numeri.

11. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in una cella, con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro.

Il condannato all'ergastolo, il quale ha dato prove di emendamento, è ammesso, dopo dieci anni di segregazione continua ed anche prima se il suo stato fisico o morale la rende intollerabile, al lavoro in comune con altri condannati durante il giorno, con l'obbligo del silenzio.

12. Le pene della reclusione e della prigionia si scontano negli stabilimenti penitenziarii, con l'obbligo del lavoro e con segregazione cellulare per un primo periodo che non può eccedere il

Biblioteca centrale giuridica

quarto dell' intera durata della pena, nè essere minore di tre mesi.

Il condannato è quindi ammesso al lavoro in comune, con l'obbligo del silenzio.

Se la pena della prigionia inflitta o che rimane da scontarsi non eccede i tre mesi, può essere scontata, a termini dei regolamenti, nelle carceri del circondario.

13. Le pene della relegazione e della detenzione si scontano negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro durante il giorno e con segregazione durante la notte.

Il condannato può scegliere tra le specie di lavoro, ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; salvo i casi in cui può essere autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.

Si applica anche per la detenzione il disposto dell' ultimo comma dell'articolo precedente, quando la sua durata non eccede i tre mesi.

14. La legge determina i casi nei quali le pene della prigionia e della detenzione possono essere scontate in case di custodia.

15. I condannati alle pene della reclusione o della relegazione, i quali, durante metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, od anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche o di altre, dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso si avrà cura che rimangano separati dagli operai liberi.

16. I condannati alle pene della reclusione o della relegazione, ammessi a colonia agricola, e i condannati alle pene della prigionia o della detenzione per tempo non minore di trenta mesi, i quali abbiano date prove di morale emendamento, possono essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile,

Biblioteca centrale giuridica

dopo avere scontato tre quarti della pena, se si tratta dei primi, o due terzi della pena se si tratta degli altri.

La liberazione condizionale e revocabile non può concedersi ai condannati pei reati previsti dagli articoli 216, 217, 219, 385, 386, 387, 388, 389, ai recidivi nei reati previsti dagli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 382, nè ai recidivi per la seconda volta in qualsiasi specie di reato punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, nè agli stranieri.

Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

17. L'ammissione e la liberazione, di cui nei due articoli precedenti, sono revocabili se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi a lui imposti.

Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata.

Se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione, l'effetto della rivocazione risale al giorno dell'arresto.

18. Le norme per il passaggio da un periodo all'altro della pena, giusta gli articoli 15 e 16, e per il trattamento dei condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla relegazione, alla prigionia ed alla detenzione, e degli ammessi a una colonia penale agricola o industriale od al lavoro in opere pubbliche fuori delle case di pena, rispetto al vitto, al vestiario, alla disciplina, al lavoro ed alla sua mercede, sono determinate con regolamenti particolari, pubblicati con decreto reale, sulla proposta dei Ministri della giustizia e dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Sono altresì stabilite dai regolamenti le condizioni educative delle case di custodia pei minorenni, e le condizioni sanitarie e disciplinari delle case di custodia da destinarsi ai detenuti infermi di malattie mentali.

Biblioteca centrale giuridica

19. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua produce la privazione:

1.° del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato;

2.° di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia o da un comune, o da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune;

3.° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere;

4.° di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate nei precedenti numeri 2.° e 3°, e del beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse investito;

5.° dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili;

6.° della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffizi, delle qualità o distinzioni indicate nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea consiste nell' incapacità del condannato di esercitare od acquistar e per un tempo non maggiore di cinque anni, i, diritti, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione il precedente articolo.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

20. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di cinque lire, nè maggiore di diecimila.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO II.

Della misura e della graduazione delle pene e del passaggio da una pena ad un'altra.

21. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da sei a venticinque anni e si dividono in quattro gradi:

1.° da sei a dieci anni;
2.° da undici a quindici anni;
3.° da sedici a venti anni;
4.° da ventuno a venticinque anni.

Queste pene si applicano ad anni.

22. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da un giorno a cinque anni, e si dividono in cinque gradi:

1.° da uno a cinque giorni;
2.° da sei giorni a tre mesi;
3.° da quattro a dodici mesi;
4.° da tredici a trenta mesi;
5.° da mesi trentuno a cinque anni.

Queste pene, nei primi due gradi, si applicano a giorni, e negli altri a mesi.

23. Nei casi in cui si dovrebbe infliggere la pena della prigionia o della detenzione per un tempo non maggiore di sei mesi, il giudice, valutando le circostanze del fatto e la condizione dell'imputato, può surrogare, per una uguale durata, alla prigionia il confino del condannato in un comune da designarsi con la sentenza, ed alla detenzione l'allontanamento del condannato per venti chilometri dal comune in cui fu commesso il reato, e da quello di residenza degli offesi e dello stesso condannato.

24. L'interdizione temporanea dai pubblici uffici si estende da due mesi a cinque anni, si applica a mesi e si divide in quattro gradi:

1.° da due a sei mesi;
2.° da sette a dodici mesi;

Biblioteca centrale giuridica

3.° da tredici a trenta mesi;

4.° da trentun mesi a cinque anni.

25. La multa si applica a lire, e si divide in sette gradi:

1.° da lire cinque a cinquanta;

2.° da cinquantuna a cinquecento;

3.° da cinquecentuna a milleduecentocinquanta;

4.° da milleduecentocinquantuna a tremila;

5.° da tremila ed una a cinquemila;

6.° da cinquemila ed una a settemila e cinquecento;

7.° da settemilacinquecento ed una a diecimila.

26. Il passaggio da una pena superiore ad una pena inferiore ha luogo come segue:

1.° dall'ergastolo alla reclusione, e dalla reclusione alla prigionia;

2.° dalla relegazione alla detenzione;

3.° dall'interdizione perpetua all' interdizione temporanea dai pubblici uffici;

4.° dall' interdizione temporanea dai pubblici uffici alla multa.

27. Il passaggio da una pena inferiore ad una superiore ha luogo come segue:

1.° dall'interdizione temporanea all' interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2.° dalla detenzione alla relegazione;

3.° dalla prigionia alla reclusione, e dalla reclusione all'ergastolo.

28. Quando la legge stabilisce senza limitazione una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa, osservate le norme stabilite per la graduazione di ciascuna pena.

29. Quando la legge prescrive che la pena sia aumentata o diminuita di uno o più gradi, se l'aumento o la diminuzione non può effettuarsi in tutto od in parte nella stessa specie di pena, si passa, dopo esauriti i gradi di questa, alla pena immediatamente superiore od inferiore.

La legge determina i casi nei quali una pena

Biblioteca centrale giuridica

temporanea può essere aumentata oltre il suo massimo.

30. Quando la legge non dispone altrimenti, concorrendo più circostanze per le quali è prescritto di aumentare o diminuire la pena di un grado, il giudice aumenta o diminuisce la pena di tanti gradi quante sono le circostanze che concorrono.

31. Il giudice non può aumentare, nè diminuire, nè commutare alcuna pena se non nei casi e dentro i limiti determinati o permessi dalla legge.

32. Quando un reato punito con la reclusione o con la prigionia fu l'effetto d'un impulso non pravo, il giudice sostituisce, nello stesso grado, alla reclusione la relegazione e alla prigionia la detenzione.

33. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

34. La condanna alle pene dell'ergastolo, della reclusione e della prigionia per tempo eccedente trenta mesi, produce di diritto la interdizione del condannato dai pubblici uffici; la quale è perpetua se si tratta dell'ergastolo o della reclusione.

La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della potestà patria, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna.

La privazione della potestà patria e della autorità maritale può essere applicata anche nelle condanne alla pena della reclusione.

35. Il condannato all'ergastolo, od alla reclusione è, durante la pena, nello stato d'inter-

Biblioteca centrale giuridica

di zionelegale, e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

36. La legge determina i casi nei quali si applica l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Pei reati commessi con abuso di un ufficio, impiego, professione od arte, è sempre aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende anche all'esercizio della professione od arte.

Il giudice ne determina la durata entro i limiti stabiliti dalla legge.

37. La condanna produce di diritto la confisca del corpo del reato o delle cose proprie del condannato che hanno servito o furono destinate a servire come istrumento per commetterlo.

Quando si tratta di cose delle quali è dalla legge vietato l'uso o la ritenzione, la loro confisca ha sempre luogo, ancorchè non vi sia condanna, e le cose non appartengano al colpevole od all'imputato.

La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni agli offesi o danneggiati.

38. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può il giudice, sull'istanza della parte offesa, pronunciare una riparazione pecuniaria in somma determinata pei reati che offendono l'onore delle persone o delle famiglie, ancorchè non abbiano cagionato danno materiale nella persona o nelle sostanze.

39. Il condannato è tenuto alle spese del giudizio.

I condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio, e, dove sia il caso, anche alle riparazioni.

Nel caso di più condannati in uno stesso giudizio, per reati diversi, ciascuno di essi è tenuto in solido alle sole spese degli atti che riguardano i reati per cui fu condannato.

40. Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro; il mese di trenta giorni; l'anno si computa secondo il calendario comune.

Biblioteca centrale giuridica

41. In qualsiasi pena, compresa la multa od i suoi surrogati, si computa il tempo della carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

42. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici ha effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo per le sentenze proferite in contumacia il disposto del codice di procedura penale.

Quando ad una pena restrittiva della libertà personale non eccedente cinque anni è aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici, la medesima ha luogo di diritto durante la pena, e dal giorno in cui questa è scontata incomincia la durata stabilita nella sentenza.

43. La multa si converte di diritto nella detenzione col ragguaglio di un giorno per ogni venticinque lire della somma non pagata, quando il condannato non abbia pagato l'ammontare della multa entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto di pagamento, e consti della sua insolvibilità.

La multa inferiore a venticinque lire, o la frazione di multa inferiore a questa somma, si converte in un giorno di detenzione.

Il condannato può sempre far cessare la pena surrogata pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite nella prima parte del presente articolo.

Alla detenzione può anche essere surrogata, sull'istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della provincia, del comune, col ragguaglio di due giorni di lavoro per ogni giorno di detenzione.

44. Se il condannato deve scontare più pene di specie diversa, l'esecuzione comincia dalla pena più grave secondo l'ordine progressivo stabilito nella classificazione delle pene; e, terminata quella, comincia la esecuzione della pena meno grave.

Biblioteca centrale giuridica

Se la condanna alla pena più grave avviene durante la esecuzione di pena più mite, questa si interrompe, e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella è terminata.

45. Le sentenze di condanna alla pena dell'ergastolo sono stampate per estratto ed affisse nel comune dove sono state pronunziate ed in quello dove il reato fu commesso.

46. La legge determina i casi in cui il giudice deve aggiungere alla pena la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia dopo scontata la pena medesima.

Nelle sentenze di condanna alla reclusione, o alla prigionia per tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la detta sottoposizione per non più di tre anni.

La sentenza può limitare gli effetti della vigilanza, determinando i soli obblighi e le restrizioni che possono imporsi durante la medesima.

La sottoposizione del condannato alla vigilanza, quando le condizioni e la condotta del medesimo lo permettono, può sempre venir rivocata, o maggiormente limitata nella durata e negli effetti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente a conoscere della esecuzione dei giudicati penali.

TITOLO II.

DEI REATI
(in generale).

CAPO I.

Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

47. L'ignoranza della legge non esclude nè scema la imputabilità.

L'ignoranza di uno stato di fatto, da cui dipende la punibilità dell'azione o l'aggravamento della pena, esclude o diminuisce l'imputabilità

Biblioteca centrale giuridica

dell'agente. Se l'ignoranza è imputabile, egli risponde di reato colposo nei casi in cui la legge penale punisce la semplice colpa.

48. Non è imputabile colui che nel momento dell'azione era in istato di follia, o in qualsivoglia stato di mente che tolga la coscienza di commettere un reato, ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non potè resistere.

49. Quando alcuna delle cause di cui nell'articolo precedente è tale che senza escludere al tutto l'imputabilità, la diminuisce grandemente, la pena è diminuita da uno a tre gradi.

Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia.

50. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 sono applicabili anche a colui che, nel momento in cui commise il fatto, si trovava nelle condizioni previste nei citati articoli per effetto di ubbriachezza.

Nel caso previsto dall'articolo 49, se l'ubbriachezza era abituale, la pena pel reato è diminuita soltanto di un grado; e non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena, se l'ubbriachezza fu contratta per facilitare l'esecuzione del reato, o per procurarsi una scusa.

51. Il fanciullo minore di anni nove compiuti non è imputabile.

52. Colui che ha compiuto gli anni nove e non ancora i quattordici, è imputabile, purchè abbia agito con discernimento; ma la pena è diminuita da tre a quattro gradi, e, se è restrittiva della libertà personale, si sconta in una casa di custodia.

Se non risulta che l'imputato abbia agito con discernimento, il giudice può ordinare che sia collocato in un istituto di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinchè veglino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa sino a cinquecento lire.

Biblioteca centrale giuridica

53. Chi ha compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, è punito con la pena del reato commesso diminuita da due a tre gradi.

L'interdizione dai diritti politici e civili enumerati negli articoli 19 e 34 secondo comma, non si applica ai condannati minori di anni diciotto.

54. Chi ha compiuto i diciotto anni e non ancora i ventuno è punito con la pena del reato commesso diminuita di un grado.

55. Il sordo-muto che non ha compiuto quattordici anni, non è imputabile.

Il sordo-muto che ha compiuto gli anni quattordici, è imputabile, purchè abbia agito con discernimento: ad esso si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 52, se è minore degli anni diciotto; dell'articolo 53, se è maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno; dell'articolo 54, se ha compiuto gli anni ventuno.

Se non risulta che il sordo-muto abbia agito con discernimento, gli si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 52; e in tal caso la durata della restrizione in una casa di educazione o correzione non può eccedere i dodici anni, se il sordo-muto è maggiore degli anni ventuno.

CAPO II.

Del reato tentato e del reato mancato.

56. Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con atti esteriori idonei che costituiscono il cominciamento della sua esecuzione, e per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà non ha compiuto tutti gli atti necessari a consumarlo, è punito con la pena del reato consumato diminuita di due a tre gradi.

57. Chiunque, con la intenzione di commettere un reato, ha compiuto tutti gli atti necessari alla sua consumazione, ove questa non sia avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla

Biblioteca centrale giuridica

sua volontà, è punito con la pena del reato consumato diminuita di un grado.

58. Se il colpevole ha volontariamente desistito dal compiere gli atti di esecuzione, è punito con le pene stabilite per l'atto eseguito, qualora questo costituisca un reato.

CAPO III.

Del concorso di più persone in uno stesso reato.

59. Quando più persone concorrono nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce, è punito con la pena stabilita dalla legge pel reato commesso.

60. Con la stessa pena stabilita pel reato commesso sono puniti coloro che per mezzo di mandato, di ricompense, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, o di artifizi colpevoli, hanno determinato altri a commetterlo; e se l'esecutore del reato lo ha commesso anche per motivi proprii, la pena può essere diminuita di un grado.

Con la stessa pena, diminuita da uno a due gradi, sono puniti coloro che hanno:

1.° istigato o dato istruzioni o direzione a far commettere il reato, o facilitato o rafforzato in altri la risoluzione di commetterlo;

2.° scientemente procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo per l'esecuzione del reato;

3.° scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono, facilitarono, o consumarono il reato.

La diminuzione di pena per le persone indicate nel comma precedente non ha luogo, se il reato senza il loro concorso non sarebbe stato commesso.

61. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno fra coloro che concorsero a commettere

Biblioteca centrale giuridica

il reato, non si estendono agli altri; ma a questi non è mai applicato il minimo della pena, se profittarono della circostanza o qualità personale altrui che ha servito a facilitare la esecuzione del reato.

62. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato si imputano soltanto a coloro che ne avevano la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della reità.

Quando le circostanze materiali mutano la natura del reato o formano per sè medesime un reato diverso, si imputano soltanto a coloro che concorsero a commettere il fatto che le costituisce.

CAPO IV.

Del concorso di reati e di pene.

63. Nel concorso di più reati pei quali la legge stabilisce pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, se uno di essi è punito con l'ergastolo, si aumenta da uno a cinque anni il termine stabilito nell'articolo 11 per l'ammissione al lavoro in comune.

64. Nel concorso di due reati pei quali la legge stabilisce pene temporanee eccedenti tre mesi, si applica la pena più grave, in misura superiore al minimo, e tenuto conto del reato concorrente.

Se la pena più grave deve applicarsi nel massimo, ovvero concorrono più di due reati punibili nel modo indicato nel precedente comma, la pena può essere aumentata di un grado; ed esauriti i gradi di essa, può aumentarsi di due anni, ed anche di cinque se si tratta di reati puniti colle pene della reclusione o della relegazione.

65. Nel concorso di reati che la legge punisce con pene non eccedenti tre mesi, sia fra di loro, sia con reati puniti nel modo indicato nei

Biblioteca centrale giuridica

precedenti articoli, le dette pene non eccedenti tre mesi sono applicate separatamente, purchè in complesso la pena non ecceda la durata di cinque anni.

66. Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite dalla legge per ciascun reato, sono tutte applicate.

Sono del pari applicate le multe per ciascun reato, purchè non si ecceda la somma di lire diecimila.

67. Le norme contenute nei precedenti articoli di questo capo si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un reato, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso prima della condanna.

68. Il colpevole di un'azione, la quale costituisce più titoli di reato, soggiace alla pena stabilita pel reato più grave.

69. Più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, od anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano per un solo reato continuato.

CAPO V.

Della recidiva.

70. Chiunque scontata la pena per un reato, commette, entro cinque anni, se trattasi della relegazione, della detenzione o della multa, ed entro dieci anni, negli altri casi, un nuovo reato ond'è violata la stessa disposizione di legge penale, o che è determinato da un intento della medesima natura, soggiace alla pena stabilita pel nuovo reato, che non si applica nel minimo e può essere aumentata di un grado.

71. Chiunque, scontate entro i termini rispettivamente indicati nell'articolo precedente, tre o più pene della stessa specie restrittive della

Biblioteca centrale giuridica

libertà personale maggiori di tre mesi, commette entro i termini medesimi un nuovo reato punibile con la stessa specie di pena, soggiace alla pena del nuovo reato aumentata da uno a tre gradi.

Questa disposizione non si applica:

1.° fra reati politici e reati comuni;

2.° fra reati colposi e reati dolosi;

3.° fra reati esclusivamente militari e reati comuni.

72. Per gli effetti della recidiva non si calcolano le condanne proferite da tribunali stranieri.

TITOLO III.

DELL'ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE E DELLE PENE.

CAPO I.

Dell'estinzione dell'azione penale.

73. L'azione penale si estingue:

1.° con la morte del reo;

2.° con l'amnistia;

3.° con la remissione della parte offesa;

4.° con la prescrizione.

74. La remissione della parte offesa estingue l'azione penale nei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte.

La remissione a favore di uno degli imputati giova agli altri, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla.

75. L'estinzione dell'azione penale per la morte del reo o per l'amnistia non pregiudica l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno recato.

Biblioteca centrale giuridica

La remissione della parte offesa estingue anche l'azione civile, quando la parte offesa non ne abbia fatto espressa riserva.

76. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge dispone altrimenti, estingue l'azione penale:

in venti anni, se il reato è punibile con l'ergastolo;

in quindici anni, se il reato è punibile con la reclusione eccedente venti anni;

in dieci anni, se il reato è punibile con la reclusione non eccedente venti anni, con la relegazione o con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

in cinque anni, se il reato è punibile con altre pene.

77. La prescrizione comincia pei reati consumati dal giorno della consumazione; pei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; pei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita.

78. Il corso della prescrizione dell' azione penale è interrotto dalla pronunciazione della condanna in contraddittorio o in contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsiasi rimedio giuridico, rimanga inefficace.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di comparizione o di cattura, il decreto di citazione dell'imputato e l'atto d'accusa, purchè siano notificati legalmente all'imputato per cura del pubblico ministero; ma l'effetto interruttivo degli atti non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 76.

Biblioteca centrale giuridica

Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma se nel termine di tre anni dal giorno in cui è cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 77, non è proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa la interruzione.

79. Se un condannato in contumacia, sottoposto a giudizio contraddittorio risulta punibile con pena inferiore a quella che gli è stata inflitta con la sentenza contumaciale, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza.

80. L'azione civile, sia pel risarcimento dei danni, sia per la restituzione o la rivendicazione del corpo del reato, o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili.

81. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai reati previsti da leggi speciali, salvo che in esse non sia diversamente stabilito.

CAPO II.

Dell'estinzione delle pene.

82. La pena si estingue nei modi stabiliti per la estinzione dell'azione penale, ed inoltre con l'indulto, la grazia e la riabilitazione.

83. La morte del condannato estingue la pena; ma non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti per danni morali o materiali pronunciati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

84. L'amnistia fa cessare tutti gli effetti penali della condanna.

85. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, purchè questa

Biblioteca centrale giuridica

non sia congiunta per legge alla pena surrogata, ed anche la interdizione temporanea dai pubblici uffici, se vi è espressamente contemplata; ma non fa mai cessare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di espressa enunciazione nel decreto d'indulto o di grazia.

Le incapacità stabilite nel secondo e terzo comma dellart. 34 cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sono congiunte per legge alla pena surrogata.

La remissione della parte offesa estingue la pena nei soli casi stabiliti dalla legge.

86. L'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non dànno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle multe già soddisfatte all'erario; e non pregiudicano al diritto dei privati per la restituzione ed i risarcimenti pronunciati nella sentenza.

L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia.

87. La pena dell'ergastolo si prescrive in trent'anni.

Le pene della reclusione e della relegazione si prescrivono in venti anni.

Le altre pene si prescrivono in dieci anni.

88. La prescrizione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza.

Qualunque atto dell'autorità giudiziaria per la esecuzione della pena interrompe la prescrizione.

Nelle pene restrittive della libertà personale la interrompe altresì l'arresto del condannato, a cui siasi proceduto per l'esecuzione della pena.

La prescrizione della pena è pure interrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un reato della stessa specie.

89. Quando la pena è prescritta, ovvero condonata o commutata per decreto d'indulto o di grazia che non abbia altrimenti disposto, i condannati all'ergastolo od alla reclusione sono di

Biblioteca centrale giuridica

diritto sottoposti per tre anni alla vigilanza speciale della polizia.

90. La prescrizione della pena non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici, nè la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

91. Le condanne civili pronunciate in giudizio penale si prescrivono secondo le regole stabilite dalle leggi civili.

92. La interdizione perpetua dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo le disposizioni di leggi speciali.

La riabilitazione può essere domandata dal condannato che ha dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena, a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, indulto o grazia.

I condannati alla sola interdizione perpetua non possono essere riabilitati, se non dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

Il termine prescritto per poter domandare la riabilitazione è doppio pei condannati recidivi.

La riabilitazione è concessa per decreto reale sul parere conforme dell'autorità giudiziaria, nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente.

CAPO III.

Disposizione comune alla prescrizione dell'azione penale e delle pene.

93. Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e delle pene si computa a norma dell'articolo 38.

La prescrizione dell'azione penale e delle pene è applicata d'ufficio, nè l'imputato o condannato vi può rinunciare.

Biblioteca centrale giuridica

LIBRO SECONDO.

DEI REATI IN ISPECIE E DELLE LORO PENE

TITOLO I.

Dei reati contro la sicurezza dello Stato.

CAPO I.

Dei reati contro la Patria.

94. Chiunque commette azioni dirette a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, o ad alterarne l'unità, è punito con l'ergastolo.

95. Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione da sedici a venticinque anni.

96. Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altre azioni dirette a promovere ostilità o la guerra contro lo Stato, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato nemico in guerra con lo Stato, è punito con la reclusione da undici a venti anni; e, se ha raggiunto l'intento, con l'ergastolo.

97. Chiunque, anche indirettamente, palesa segreti politici o relativi ad operazioni militari, o comunica piani di dette operazioni o documenti segreti che interessano la conservazione o la sicurezza dello Stato ad uno Stato estero od agli agenti di esso; ovvero agevola in qualsiasi modo ad uno Stato estero od ai suoi agenti la cognizione di tali segreti, operazioni o documenti, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa maggiore di lire milleduecentocinquanta.

Biblioteca centrale giuridica

La pena è aumentata di un grado, se i segreti furono palesati od i piani od altri documenti comunicati ad uno Stato nemico, o se il fatto contribuì a turbare le relazioni amichevoli dello Stato con qualche Governo estero.

La pena è aumentata di due gradi se il colpevole era ufficialmente istruito dei segreti od in possesso dei piani o dei documenti, ovvero ne venne a cognizione od in possesso con mezzi artificiosi o violenti.

98. Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con uno Governo estero un affare di Stato, si rende infedele al suo mandato in modo da poter nuocere all' interesse pubblico, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

99. Le pene stabilite negli articoli 96 e seguenti si applicano anche se i reati sono commessi a danno di uno Stato estero alleato dello Stato per fine di guerra.

100. Chiunque, senza autorizzazione del Governo, ingaggia, arruola, od arma cittadini nello Stato, allo scopo di militare a servizio di uno Stato estero, è punito, fuori del caso preveduto nell'articolo 96, con la detenzione da mesi trentuno a cinque anni.

101. Chiunque, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo intrapresi nell'interno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione sino a dieci anni; e se la guerra ne è seguita, con la stessa pena da sedici a venticinque anni.

Se gli atti non approvati dal Governo hanno solamente esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo con uno Stato estero, il colpevole è punito con la detenzione da sei giorni ad un anno e con multa sino a lire milleduecentocinquanta; e se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione da trentun mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a cinquemila.

Biblioteca centrale giuridica

102. Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato nemico, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

CAPO II.

Dei reati contro la costituzione dello Stato.

103. Chiunque commette azioni dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena se le azioni sono dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza.

104. È punito con la relegazione da undici a venticinque anni chiunque commette azioni dirette:

1.° ad impedire al Re od al Reggente, in tutto od in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità;

2.° a mutare violentemente la costituzione del Regno, la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono;

3.° ad impedire al Senato od alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni.

105. Chiunque commette azioni dirette ad indurre gli abitanti del Regno ad insorgere e impugnare le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la relegazione da undici a venti anni.

Se la insurrezione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata o diretta, è punito con la relegazione da ventuno a venticinque anni.

Chi vi ha solamente partecipato è punito con la stessa pena estensibile a quindici anni.

106. Chiunque commette azioni dirette a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del Regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la reclusione da undici a quindici anni.

Biblioteca centrale giuridica

La pena è aumentata di un grado se il colpevole ha raggiunto, anche in parte, l'intento.

Quando le azioni prevedute nel presente articolo sono dirette ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 94, 103, 104 e 105 si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla relegazione, di cui nell'articolo 104, è sostituita la reclusione per la stessa durata.

107. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 94, 103, 104, 105 e 106, è punito con la relegazione sino a dieci anni.

108. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 103, con parole od atti, offende il Re, è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquecentuna a cinquemila.

Se l'offesa è fatta alle altre persone indicate nell'articolo 103, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

La pena è aumentata di un grado se l'offesa è commessa pubblicamente con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, ovvero in presenza dell'offeso.

109. Chiunque con parole, atti, scritti, o col mezzo di stampati pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

La pena è aumentata di un grado se l'offesa è commessa nel tempo delle legittime adunanze ed al cospetto del Senato o della Camera.

110. L'azione penale per i reati preveduti negli articoli precedenti è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia nei casi indicati nell'articolo 108, e senza l'autorizzazione del

Biblioteca centrale giuridica

Senato o della Camera dei deputati nei casi preveduti nell'articolo 109.

111. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, pubblicamente impugna l'inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono, o l'autorità costituzionale del Re o delle Camere, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi e con multa da lire milleduecentocinquantuna a tremila.

112. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

113. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, pubblicamente vilipende la legge o le istituzioni da essa stabilite, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

114. Per ogni reato commesso contro le persone della Famiglia Reale non menzionate nell'articolo 103, la pena ordinaria è aumentata di un grado.

Ove si tratti di offesa, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

CAPO III.

Dei reati contro i Capi di Governi esteri e loro rappresentanti diplomatici.

115. Chiunque nel territorio dello Stato commette azioni dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale di un principe regnante o di un Capo di uno Stato estero, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione sino a quindici anni.

116. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, pubblicamente offende un principe regnante o un Capo di uno Stato estero, è

Biblioteca centrale giuridica

punito con le pene stabilite nel secondo comma, dell'art. 108, che possono essere diminuite di un grado.

L'azione penale può essere promossa d' ufficio, ma non è proseguita che in seguito a richiesta del Governo dello Stato estero.

117. Pei reati commessi contro gli ambasciatori, i ministri, gli inviati od agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi reati commessi contro i pubblici ufficiali dello Stato, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

Per le offese l'azione penale non è esercitata che in seguito alla querela della persona offesa.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai precedenti capi.

118. Chiunque, per commettere uno dei reati preveduti negli articoli 94, 103, 104, 105 e 106, forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la relegazione da undici a venti anni.

Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la relegazione sino a dieci anni.

119. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 60, presta ricovero, mezzi od assistenza alle bande menzionate nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni.

120. Sono immuni da pena:

1.° le persone indicate nell'articolo 118 ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'autorità o della forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, od hanno impedito che le bande commettessero i reati per cui erano state formate;

Biblioteca centrale giuridica

2.° coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione od al comando delle bande, prima della detta intimazione, od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

L'immunità non si estende a coloro che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, hanno commesso reati contro le persone o le proprietà, od un reato qualunque non preveduto nel presente titolo.

121. Chiunque è concorso nella risoluzione concertata e conchiusa fra più persone di commettere alcuno dei reati preveduti negli articoli 94, 103, 104, 105, 106 e 115, è punito con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi.

Va immune da pena colui che desiste dalla risoluzione prima che sia stata commessa un'azione diretta alla esecuzione del reato e che siasi iniziato procedimento.

122. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 60, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, pubblicamente eccita a commettere uno dei reati preveduti negli articoli 94, 103 e 104, è punito, pel solo fatto della istigazione, con la detenzione da tredici a trenta mesi e con multa da lire milleduecentocinquantuna a tremila.

123. Chiunque, nell'esecuzione di alcuno dei reati preveduti in questo titolo commette altri reati punibili con pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, è punito secondo le disposizioni stabilite nel capo IV, titolo II, parte prima di questo libro, aumentata la pena di un grado.

124. La disposizione dell'articolo precedente è applicata anche a coloro che, nello scopo di commettere i reati preveduti in questo titolo, hanno invaso edifici pubblici o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da luoghi di vendita o di deposito, armi, munizioni o viveri.

125. Alle pene della reclusione e della re-

Biblioteca centrale giuridica

legazione, stabilite in questo titolo, si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia sino a tre anni.

TITOLO II.

DEI REATI CONTRO LE LIBERTÀ.

CAPO I.

Dei reati contro le libertà politiche.

126. Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, che ha commesso il reato con abuso delle sue funzioni, la pena è aumentata di un grado.

Restano ferme le pene maggiori in caso di reato più grave, e le speciali disposizioni contenute nella legge 24 settembre 1882, n. 399 (serie 3ª) per le elezioni dei deputati al Parlamento.

Le disposizioni penali contenute nella legge anzidetta sono applicabili anche ai reati commessi in ogni altra specie di elezioni; ma le pene sono diminuite di un grado.

CAPO II.

Dei reati contro la libertà dei culti.

127. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, impedisce o turba l' esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se il fatto è accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

Biblioteca centrale giuridica

128. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, proferisce pubbliche contumelie contro il medesimo o con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109 pubblicamente lo vilipende, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

129. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Per ogni altro reato più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, la pena non può essere applicata nel minimo.

130. Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

131. Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, ovvero per fine d'ingiuria, di superstizione o per qualsiasi illecito scopo, lo sottrae per intero od in parte, o lo diseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero od in parte, o, senza autorizzazione, diseppellisce un cadavere umano, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi.

CAPO III.

Dei reati contro la libertà individuale.

132. Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione equiparabile, è punito

Biblioteca centrale giuridica

con la reclusione da sedici a venti anni, salvo le pene maggiori stabilite dal codice della marina mercantile nel caso della tratta di schiavi.

133. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalla legge, arresta, ritiene, sequestra, od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la prigionia sino a trenta mesi.

Il colpevole è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni:

1.° se il reato è stato commesso con minaccia di gravi danni nella persona o con sevizie, mali trattamenti o privazioni;

2.° se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di un mese.

Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni:

1.° se ha commesso il reato con falso nome, o con falsa divisa o falso ordine, ovvero per fine o pretesto religioso;

2.° se ha commesso il reato per esercitare una vendetta contro altre persone o per valersi della persona a fine di lucro, salvo il disposto dell'articolo 388;

3.° se ha consegnata la persona per un servizio militare in paese estero.

134. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado se il reato è commesso:

1.° contro un ascendente o contro il coniuge;

2.° contro un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero contro un arbitro, testimone, perito od interprete, nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate.

Le stesse pene sono diminuite di un grado se, nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza aver conseguito lo scopo che si era pre-

Biblioteca centrale giuridica

fisso, ha restituita spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta o sequestrata.

135. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di ricatto, ritiene, rapisce o sottrae col consenso di essa, una persona minore di quindici anni, ai genitori o tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, è punito con la prigionia sino ad un anno.

Se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona rapita, sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non aveva compiuto gli anni dodici, sono applicate le disposizioni e le pene stabilite dagli articoli precedenti.

136. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta; e, se ha raggiunto l'intento, la pena non può essere applicata nel minimo.

Se il colpevole ha usata la violenza o la minaccia valendosi di armi o della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni, a cui può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e, se ha raggiunto l'intento, la pena non può essere applicata nel minimo.

137. Chiunque, al solo fine d'incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino a tre mesi.

Se la minaccia è stata fatta a mano armata od in modo simbolico o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, si applica la prigionia da quattro mesi ad un anno e può aggiun-

Biblioteca centrale giuridica

gersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Per ogni altra minaccia fatta con armi in qualsiasi altro modo, e per ogni altra violenza personale che non costituisce reato più grave, la pena è della multa sino a lire cinquanta.

138. Il pubblico ufficiale od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio che, abusando delle sue funzioni, sia fuori delle condizioni prevedute dalla legge, sia con violazione delle formalità da essa prescritte, arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da mesi trentuno a cinque anni.

Se concorre alcune delle circostanze aggravanti enumerate nel secondo comma dell'art. 133, il colpevole è punito con la relegazione da sei a dieci anni.

È applicabile anche alle persone di cui nel presente articolo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 134.

139. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio sia fuori delle condizioni prevedute dalla legge, sia con violazione delle formalità da essa prescritte, ordina od eseguisce una perquisizione personale, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

140. I pubblici ufficiali, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri, che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un'autorità competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione dalla medesima rilasciato, sono puniti con la detenzione sino ad un anno.

141. Il pubblico ufficiale competente che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'autorità che deve provvedere, è punito con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

142. I pubblici ufficiali, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri o del tra-

Biblioteca centrale giuridica

sporto di una persona arrestata, ed i loro dipendenti, come pure ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione di ufficio, un'autorità qualunque sulla persona medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro a trenta mesi.

143. Nei casi preveduti dagli articoli 138 e 142, se il colpevole ha operato per un fine privato la pena è aumentata di un grado, e alla detenzione e alla relegazione sono sostituite nel grado corrispondente la prigionia e la reclusione.

CAPO IV.

Dei reati contro l'inviolabilità del domicilio.

144. Chiunque, senza legittimo motivo, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze contro il divieto di chi vi dimora, ovvero in modo insidioso o clandestino, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Se il reato è commesso da un' ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o in modo violento, o da persona palesemente armata, la pena è aumentata di un grado.

145. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, sia fuori delle condizioni prevedute dalla legge, sia con violazione delle formalità da essa prescritte, s'introduce nell'abitazione altrui o nelle dipendenze da essa, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi, e, se ha operato per un fine privato, alla detenzione è sostituita la prigionia.

Se il fatto è accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la pena è aumentata da uno a due gradi.

Biblioteca centrale giuridica

TITOLO III.

DEI REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE E L' AUTORITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

Del peculato e delle sottrazioni e soppressioni di titoli, atti o documenti.

146. Il pubblico ufficiale che sottrae o trafuga danaro, derrate, merci, carte di credito, valori od altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l' amministrazione, l' esazione o la custodia, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

Se nel reato concorre alcuna delle circostanze indicate nell' articolo 382, la pena è aumentata di un grado.

Se il valore non supera lire cinquecento, la pena è diminuita da uno a tre gradi.

Si applicano in ogni caso l' interdizione dai pubblici uffici e la multa.

147. Il pubblico ufficiale che sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti od altre carte a lui date in consegna per ragione del suo ufficio, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

148. Se il colpevole od altri per lui, prima che sia rilasciato il mandato di comparizione o di cattura, ha spontaneamente risarcito l' intero danno civile cagionato dai reati preveduti negli articoli precedenti, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di due gradi.

Se il risarcimento del danno ha luogo dopo il

Biblioteca centrale giuridica

rilascio del mandato di comparizione o di cattura, e prima del dibattimento, la detta pena è diminuita di un grado.

Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate in questo articolo quando il colpevole, per eseguire od occultare il fatto, fa uso di un mezzo che costituisca per sè stesso reato.

CAPO II.

Della concussione.

149. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

Se la somma od altra cosa indebitamente data o promessa non eccede lire cinquecento, la pena può essere diminuita da uno a due gradi.

150. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrare, pagare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, ciò che non è dovuto, o a tal fine si giova dell'errore altrui, è punito con la prigionia sino a cinque anni e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO III.

Della corruzione.

151. Il pubblico ufficiale che, per un atto del suo ufficio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, data o promessa, per sè o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a tremila.

152. Il pubblico ufficiale, che per danaro o altra utilità qualunque, data o promessa, a sè o ad altri, fa, ritarda od omette qualche atto

Biblioteca centrale giuridica

contro i doveri del proprio ufficio, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquecentuna a cinquemila.

La pena restrittiva della libertà personale è aumentata di un grado se il fatto:

1.° ebbe per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti in cui è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene;

2.° ebbe per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato od accusato in causa penale;

3.° ebbe per effetto una sentenza penale di condanna.

La pena stabilita nei numeri 2.° e 3.° del precedente comma è rispettivamente aumentata da uno a tre gradi, se il fatto ebbe per oggetto il favore o il danno di un imputato od accusato per un reato punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, ovvero ebbe per effetto la condanna ad una pena della detta specie e durata.

153. Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei reati preveduti nei due precedenti articoli è punito con le pene in essi stabilite, diminuite da uno a due gradi; e se non è riuscito a corromperlo, con le stesse pene diminuite da due a tre gradi.

154. Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data sono confiscate.

CAPO IV.

Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

155. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preve-

Biblioteca centrale giuridica

duto da una speciale disposizione del presente codice, è punito con la detenzione sino ad un anno; e se il colpevole ha operato per un fine privato, alla detenzione è sostituita la prigionia.

156. Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in concessioni, aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti della pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dare ordini o consulti, deliberare, liquidare conti, regolare o fare pagamenti od esercitare uffici di direzione, di sindacato, o di qualsiasi altra natura, è punito con la prigionia maggiore di quattro mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

157. Chiunque svela fatti, comunica, pubblica o diffonde documenti da lui conosciuti o posseduti per ragione del suo ufficio, attuale o cessato, i quali debbano rimanere segreti, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione sino a trenta mesi.

158. Il pubblico ufficiale che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del suo ufficio, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il reato è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, si applica la multa da lire cinquantuna a tremila.

Se il pubblico ufficiale è un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

159. Sono puniti con la multa da lire cinquecentuna a tremila e con la interdizione temporanea dall'ufficio:

1.° i pubblici ufficiali, che in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente il proprio ufficio;

2.° il pubblico ufficiale che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un af-

Biblioteca centrale giuridica

fare, o per recare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

160. Il militare o l'agente della forza pubblica, che rifiuta o ritarda l' esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa, è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

161. Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato in materia attinente al suo ufficio, pel quale si procede senza bisogno di querela, omette o ritarda di farne rapporto all' autorità, è punito, salvo il disposto degli articoli 141, 151 e 152, con la interdizione dai pubblici uffici sino a trenta mesi.

Se il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, la pena può essere aumentata di un grado.

CAPO V.

Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli ed onori.

162. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume od esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione sino a tre mesi, salvo le pene per gli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

Con la stessa pena e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici è punito il pubblico ufficiale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

La sentenza è pubblicata per estratto nel giornale degli annunzi ufficiali, a spese del condannato, nella provincia in cui egli commise il reato e in quella in cui ha il domicilio.

163. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme o i distintivi d'una carica, di un corpo o di un ufficio, o si arroga gradi accademici, onorificenze,

Biblioteca centrale giuridica

titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa sino a lire cinquecento; e il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

CAPO VI.

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.

164. Chiunque dolosamente infrange, rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine della pubblica autorità, a fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

La pena è aumentata da uno a due gradi, e vi è aggiunta la multa da lire cinquantuna a tremila, se il colpevole è l'ufficiale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli, od il custode delle cose assicurate coi medesimi.

Il pubblico ufficiale, o il custode, per negligenza del quale sia stato commesso il reato, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

165. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, od altre carte contenute negli archivi, nelle cancellerie, od in altri luoghi di pubblico deposito, è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

166. Chiunque sottrae o converte in profitto di sè o di un terzo cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziario e affidate alla sua custodia, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire milleduecentocinquantuna a tremila.

Biblioteca centrale giuridica

La pena è diminuita di un grado se il colpevole è lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario.

Se il valore della cosa non supera lire mille, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO VII.

Della violenza e della resistenza alla pubblica autorità.

167. Chiunque, fuori dei casi preveduti nel numero 3.° dell'articolo 104, usa violenza o minaccia ad un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, ovvero ad un arbitro, perito, interprete o testimone, nell'esercizio o per causa delle sue funzioni, attuali o cessate, o per odio contro l'autorità, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito chiunque usa violenza o minaccia alle persone, o commette violenza sulle cose per impedire o sciogliere l'adunanza di un collegio legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni, salvo il caso preveduto nel numero 3.° dell'articolo 104.

Se i fatti preveduti nel presente articolo sono commessi con armi, si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni; e se sono commessi da più di cinque persone armate, o da più di dieci anche non armate, ed in seguito a concerto, si applica la reclusione sino a quindici anni.

Il reato si intende commesso con armi, quando anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

168. È punito con la prigionia da quattro a trenta mesi chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, tendente con un contegno atto ad incutere timore, ad impedire la esecuzione di una legge o di un provvedimento della pubblica autorità, o ad imporne la rivocazione, od a fare altrimenti pressione sulle deliberazioni

Biblioteca centrale giuridica

dell'autorità stessa, ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio uffici o istituti pubblici, pubbliche amministrazioni od imprese.

Se il fatto preveduto nel presente articolo è commesso con armi, si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Se all'intimazione dell'autorità la radunata si scioglie, le persone che ne facevano parte sono esenti da pena.

169. Chiunque, con violenza o minaccia, si oppone ad un ufficiale pubblico mentre adempie un atto del suo ufficio, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 167, ma la pena è diminuita di un grado.

La pena è diminuita di due gradi, quando, essendo il reato commesso senz'armi e senza concerto, il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, il coniuge, gli ascendenti o discendenti, gli zii o nipoti, i fratelli o le sorelle, o gli affini negli stessi gradi.

170. Quando nei reati preveduti dagli articoli 167 e seguenti, vi sono capi o promotori, la pena per questi non è mai applicata nel minimo.

171. Le disposizioni contenute nel presente capo non sono applicabili nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio sia uscita, con atti arbitrari, dalla cerchia delle sue legittime attribuzioni.

CAPO VIII.

Dell'oltraggio e di altri reati contro persone rivestite di pubblica autorità.

172. È punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno chiunque, con parole od atti offende in qualsiasi modo l'onore, la rettitudine o il decoro di un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o di altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero di un

Biblioteca centrale giuridica

arbitro, perito, interprete o testimone, in loro presenza e nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, attuali o cessate.

Se il reato è commesso contro un collegio giudiziario, politico od amministrativo nel tempo delle legittime sue adunanze ed al cospetto di esso, il colpevole è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi, salvo il disposto dell'articolo 109.

Le pene stabilite in questo articolo sono aumentate di un grado se il reato è commesso con violenza o minaccia, non costituenti reato più grave.

173. In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un reato contro una delle persone indicate nella prima parte dell'articolo precedente nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate, è punito con la pena del reato commesso aumentata di un grado.

174. Pei reati preveduti nel presente capo l'azione penale è esercitata d'ufficio; per gli oltraggi contro i collegi giudiziari, politici od amministrativi, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del corpo offeso.

175. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

Le disposizioni contenute nel presente capo non sono applicabili nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio sia uscita, con atti arbitrari, dalla cerchia delle sue legittime attribuzioni.

CAPO IX.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

176. Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, riceve o fa promettere o dare a sè o ad altri, danaro od al-

Biblioteca centrale giuridica

tre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli rimunerare, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, alle dette pene si aggiunge in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

CAPO X.

Degli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio delle loro funzioni.

177. Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, abbia espressamente censurato, o con altro pubblico fatto abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale, o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

178. Se il discorso, lo scritto o il fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se la provocazione è seguita da sedizione o rivolta e non sia applicabile l'art. 60, il colpevole è punito con la detenzione da mesi trentuno a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a tremila.

179. Il ministro di un culto che esercita atti di culto esterno in opposizione a provvedimenti della pubblica autorità, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Biblioteca centrale giuridica

180. Il ministro di un culto che, nell'esercizio o con abuso del suo ministero, commette qualsiasi altro reato, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, aumentata di un grado, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già stata considerata dalla legge.

CAPO XI.

Dei reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.

181. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate a stabilimenti carcerari, ricoveri, ospedali, manicomi od altri stabilimenti pubblici, le fa mancare, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa maggiore di lire cinquecento.

182. Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose destinate alle forniture indicate nell'articolo precedente, è punito secondo le norme e con le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 393 aumentate di un grado.

CAPO XII.

Disposizioni generali.

183. Per gli effetti delle leggi penali sono reputati pubblici ufficiali:

1.° coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, nell'amministrazione dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune;

2.° i notai, in ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni;

3.° gli agenti della forza pubblica, e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

Biblioteca centrale giuridica

184. Se taluno, per commettere un reato, si vale delle facoltà o dei mezzi inerenti al suo pubblico ufficio, la pena del reato commesso è aumentata di un grado, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.

185. Non è imputabile il pubblico ufficiale che giustifica di avere operato in esecuzione di ordine del suo superiore in materia per la quale gli doveva obbedienza gerarchica; e in tal caso la pena si applica al superiore.

186. Se per eseguire od occultare alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, il colpevole fa uso di un mezzo che costituisce per sè stesso un reato, è punito con la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado.

TITOLO IV.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA GIUSTIZIA.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

187. Chiunque, chiamato nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di presentarsi od ottiene di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa; ovvero, essendosi presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare l'ufficio richiesto, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Questa disposizione si applica anche ai giurati, quando ottengono l'esenzione allegando una circostanza falsa.

Se si tratta di un perito, alla detenzione è aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

CAPO II.

Della simulazione di reato.

188. Chiunque denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico avente obbligo di

Biblioteca centrale giuridica

farne rapporto all'autorità competente, un fatto punibile che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, per modo che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisce il reato preveduto nel capo seguente, con la detenzione sino a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito colui che davanti all'autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver commesso o di essere concorso a commettere un reato al quale fu estraneo, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare uno dei parenti o degli affini menzionati nell'articolo 169.

CAPO III.

Della calunnia.

189. Chiunque, con denuncia o querela, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico avente abbligo per legge di farne rapporto all'autorità competente, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un reato; ovvero ne simula a carico di lui le tracce o gli indizi, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La pena è aumentata di un grado:

1.° se il reato falsamente attribuito era punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni;

2.° se in conseguenza della falsa incolpazione seguì condanna irrevocabile ad una pena restrittiva della libertà personale.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza irrevocabile di condanna a pena maggiore della reclusione, il colpevole è punito con la pena della reclusione maggiore di sedici anni.

Se il colpevole si ritratta spontaneamente prima che sia pronunciata sentenza, o verdetto dei

Biblioteca centrale giuridica

giurati sul fatto falsamente attribuito, la pena è diminuita da uno a due gradi, avuto riguardo al tempo in cui è fatta la ritrattazione ed al pregiudizio recato; ed è diminuita da due a tre gradi se si ritratta prima di qualsiasi atto di procedimento.

CAPO IV.

Della falsità in giudizio.

190. Chiunque, chiamato a deporre come testimone avanti qualsiasi autorità giudiziaria, depone il falso, o nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La pena è aumentata di un grado se il fatto:

1.° è commesso nel dibattimento orale in un processo per reato;

2.° è commesso a danno di un imputato od accusato;

3.° ebbe per effetto una sentenza penale di condanna ingiusta e irrevocabile a pena restrittiva della libertà personale.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza irrevocabile di condanna a pena maggiore della reclusione, il colpevole è punito con la pena della reclusione da undici a venti anni.

La pena è diminuita di un grado se la testimonianza è stata fatta senza giuramento.

La pena è diminuita di due gradi se il testimone ritratta il falso e manifesta il vero prima che sia pronunciata sentenza o verdetto dei giurati nella causa in cui depose il falso; ma se dalla falsa deposizione è derivato l'arresto di qualche persona od altro grave pregiudizio alla medesima, la pena è diminuita di un solo grado.

Il testimone va esente da pena quando, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sè medesimo, o taluno dei parenti od affini menzionati nell'articolo 169, purchè

Biblioteca centrale giuridica

non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

191. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai periti ed agli interpreti che, chiamati in tale loro qualità avanti l'autorità giudiziaria, danno pareri, informazioni, o interpretazioni mendaci; e pei periti si aggiunge la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

192. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti od alle circostanze su cui è chiamato a deporre, quando la falsa testimonianza, perizia od interpretazione ebbe luogo, è punito con le pene ed a norma dell'articolo 190; ma le dette pene non possono essere applicate nel minimo del grado.

Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell'articolo 190, la pena è diminuita di un grado.

Se il subornatore è l'imputato, od una delle persone indicate nell'articolo 169, la pena è diminuita da uno a due gradi, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

Tutto ciò che fu dato dal subornatore è confiscato.

193. Chiunque nel prestare, come parte, il giuramento deferitogli d'ufficio in un giudizio civile, giura il falso, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se il colpevole si è ritrattato prima della definizione della controversia, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO V.

Della prevaricazione.

194. L'avvocato o il procuratore che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo

Biblioteca centrale giuridica

doloso, pregiudica la causa affidatagli, ovvero che nella medesima causa assiste parti contrarie, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione, e con multa da lire cinquantuna a tremila.

È punito con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, se, dopo aver difesa una parte, assume, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria.

195. Il difensore in una causa penale, che dolosamente pregiudica il suo difeso, è punito:

1.° con la reclusione sino a dieci anni, se il suo difeso è imputato o accusato di un reato punibile con pena eccedente la durata di cinque anni;

2.° con la prigionia da quattro mesi a cinque anni, se il suo difeso è imputato o accusato di altro reato;

3.° con la prigionia sino a tre mesi se il suo difeso è imputato di contravvenzione.

Alla prigionia è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.

196. L'avvocato, il procuratore o il difensore, che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti, o in una misura maggiore di quanto è dovuto, è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni e con multa da lire milleduecentocinquantuna a cinquemila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.

Se, per ottenere la consegna, il colpevole si è valso del pretesto di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del pubblico ministero che deve conchiudere, del magistrato o giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con multa da lire milleduecentocinquantuna a

Biblioteca centrale giuridica

cinquemila, e all'interdizione dai pubblici uffici; inerente alla reclusione, è aggiunta l'interdizione dall'esercizio della professione.

CAPO VI.

Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena.

197. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

198. Il condannato che evade in uno dei modi preveduti nell'articolo precedente, è punito:

1.° con un aumento sino a due anni della segregazione indicata nell'articolo 11, se scontava la pena dell'ergastolo;

2.° con un prolungamento di pena sino a due anni, se scontava la pena della reclusione o della relegazione;

3.° con un prolungamento di pena sino ad un anno negli altri casi.

Le dette pene si applicano ai condannati ammessi, giusta l'articolo 15, a lavorare fuori delle case di pena pel solo fatto dell'evasione o della fuga dai luoghi ove attendevano al lavoro.

199. Chiunque procura o facilita in qualsiasi modo l'evasione di un arrestato o condannato, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi; e se il condannato scontava la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione o della relegazione, la prigionia può estendersi a cinque anni.

Se per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole usa alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 197, è punito, quando l'evasione non è avvenuta, con la prigionia da sei giorni a trenta mesi; e quando l'evasione è avvenuta, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

La pena è diminuita da uno a due gradi se il colpevole è una delle persone indicate nell'articolo 169.

Biblioteca centrale giuridica

200. Gli ufficiali pubblici, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri, e i loro dipendenti, ed ogni altro pubblico ufficiale incaricato di custodire od accompagnare un arrestato od un condannato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nell'evasione di esso, sono puniti con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e quando l'evasione è avvenuta con uno dei mezzi indicati nell'articolo 197, con la reclusione sino a dieci anni.

Se per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole ha cooperato alle violenze, o alle rotture, ovvero ha somministrato le armi o gli strumenti o non ne ha impedita la somministrazione, è punito con le dette pene, ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza delle persone suddette, le medesime sono punite con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

201. Quando le violenze prevedute negli articoli precedenti sono commesse con armi, o i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, od in seguito a concerto, le pene nei medesimi articoli stabilite sono aumentate di un grado; e se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, la segregazione indicata nell'articolo 11 è aumentata sino a tre anni.

202. Le persone indicate nell'articolo 200 che, senza autorizzazione, permettono ad un arrestato o condannato di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, sono punite con la prigionia sino ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato, la pena della prigionia è aumentata di un grado.

Biblioteca centrale giuridica

203. Qualora l'evaso si costituisca spontaneamente in arresto, la pena stabilita nell'articolo 197 è diminuita di un grado; quella stabilita nei numeri 2.° e 3.° dell'articolo 198 è ridotta a metà; e nel caso preveduto nel numero 1.° del detto articolo 198, l'evaso non va soggetto a pena.

Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 200 e nel secondo comma dell'articolo 202, le persone colpevoli dei reati ivi preveduti, non vanno soggette a pena, se entro quattro mesi dalla evasione, hanno procurato l'arresto dei fuggitivi o la presentazione di essi alla pubblica autorità.

204. Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, il condannato che trasgredisce gli obblighi derivanti dalla condanna è punito:

1.° se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o da un'arte o da un ufficio, con la detenzione sino a trenta mesi, o con la multa da lire cinquantuna a cinquecento, ferma la durata della pena;

2.° se si tratta della vigilanza speciale della polizia, con la prigionia da quattro mesi ad un anno, nel qual caso il corso della vigilanza rimane sospeso durante la prigionia.

TITOLO V.

DEI REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO E LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ.

CAPO I.

Della istigazione a delinquere.

205. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 60 e 122, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, pubblicamente eccita a commettere reati, è punito, pel solo fatto della istigazione, con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Biblioteca centrale giuridica

Il colpevole è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleducentocinquanta, se il reato a cui era diretta l'istigazione è punito con la reclusione o con pena superiore.

Se il reato a cui era diretta l'istigazione è punito con la detenzione, o con la relegazione, alla pena della prigionia di cui nel precedente comma è sostituita la detenzione per eguale durata.

206. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, pubblicamente fa l'apologia di fatti qualificati reati dalla legge penale, ovvero eccita al disprezzo o alla disobbedienza delle leggi, o all'odio tra le varie classi sociali, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

CAPO II.

Del vagabondaggio e dell'improba mendicità.

207. Chiunque, privo di mezzi di sussistenza, e dopo essere stato sottoposto quale vagabondo all'ammonizione, non ha fissato entro il termine di quindici giorni dall'ammonizione stessa, il proprio domicilio, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi.

Con la stessa pena sono puniti i mendicanti i quali, questuando, fanno insulti o usano minacce o preferiscono ingiurie o entrano senza permesso del proprietario o delle persone di casa, in una abitazione, od in un recinto che ne faccia parte, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La pena è aumentata di un grado se si tratta di mendicanti validi e abituali oppure vagabondi.

208. Ogni mendicante o vagabondo che, questuando, esercita atti di violenza, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da tredici a trenta mesi.

Biblioteca centrale giuridica

209. Le pene stabilite dal presente codice contro le persone che portano falsi certificati, falsi passaporti o fogli di via o di soggiorno o licenza, sono aumentate di un grado se si tratta di vagabondi o mendicanti.

CAPO III.

Delle armi.

210. Chiunque fabbrica è introduce nello Stato armi insidiose, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito chiunque smercia od espone in vendita armi insidiose.

211. Chiunque, fuori della propria abitazione o delle dipendenze da essa, porta armi insidiose, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

La pena è aumentata di un grado se le armi sono portate di notte, o in luogo dove vi è adunanza o concorso di gente.

212. Chiunque tiene in casa o in altro luogo armi insidiose, è punito con la prigionia sino a tre mesi.

213. Le pene stabilite nei due precedenti articoli sono aumentate di un grado se il colpevole è stato condannato per vagabondaggio o mendicità o per reati di violenza o resistenza alla pubblica autorità, o per reati contro la tranquillità pubblica, ovvero per reati contro le persone accompagnati da violenza o contro la proprietà.

214. Chiunque, clandestinamente, o contro il divieto dell'autorità, ritiene in casa od in altro luogo un ammasso d'armi, ovvero materie esplodenti od infiammabili pericolose per la loro qualità o quantità, ovvero uno o più pezzi d'artiglieria, od altre consimili macchine, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi; e se le armi sono insidiose, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Biblioteca centrale giuridica

215. Le armi si distinguono in *proprie*, ed *improprie*.

Fra le armi proprie hannovi le *insidiose*.

Sono *armi proprie* quelle da fuoco od esplodenti, e le altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono *armi insidiose:*

1.° gli stili, stiletti o pugnali di qualsiasi forma ed i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2.° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente è inferiore a centosessanta millimetri, le bombe ed ogni macchina o involucro esplodente;

3.° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze;

4.° ogni altra arma, propria od impropria, atta ad uso insidioso.

Sono *armi improprie* gli stromenti, utensili o corpi incidenti, perforanti, contundenti, esplodenti od infiammabili, che non hanno la destinazione principale ed ordinaria della difesa propria o dell'altrui offesa, qualora se ne faccia uso nello scopo di offendere o minacciare.

Nelle disposizioni del presente codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minacce a mano armata, sotto nome d'armi vengono le proprie e le improprie.

CAPO IV.

Della associazione per delinquere.

216. Chiunque prende parte ad una associazione di cinque o più persone diretta a commettere reati, benchè di specie non ancora determinata, è punito, pel solo fatto dell'associazione, con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

Biblioteca centrale giuridica

Se gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie, e se essi, od anche uno solo di essi, portano armi o le tengono in luogo di deposito, i colpevoli sono puniti con la reclusione sino a dieci anni.

Se vi sono promotori, direttori o capi dell'associazione, i medesimi sono puniti con le dette pene, aumentate di un grado.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la vigilanza speciale della polizia.

217. Chiunque somministra armi, munizioni, notizie od aiuti di ogni maniera agli associati od a taluno di essi, è punito con le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 60.

Con le stesse pene, diminuite di un grado, è punito chiunque somministra viveri o ricovero agli associati od a taluno di essi.

La disposizione di questo articolo non si applica a colui che ha somministrato vitto o ricovero all'ascendente, al discendente, al coniuge, al fratello o alla sorella.

218. Ai reati commessi dagli associati, o da taluno di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, sono applicate le disposizioni relative al concorso di reati e di pene, aumentata la pena di un grado.

219. Chiunque prende parte ad un'associazione diretta a commettere uno dei reati indicati nell'articolo 206, è punito con le pene ivi stabilite aumentate di un grado.

CAPO V.

Delle bande armate e della pubblica intimidazione.

220. Chiunque, senza averne per legge la facoltà, e senza autorizzazione del Governo, forma bande armate per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo 118, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione sino a dieci anni.

Biblioteca centrale giuridica

Tutti gli altri che hanno fatto parte di dette bande, sono puniti con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 124, e nel caso dell'articolo 119 si applica la prigionia da quattro a trenta mesi.

221. Chiunque, nel solo scopo di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti od altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di pericolo comune, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Se lo scoppio o la minaccia avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche commozioni, calamità o disastri, la prigionia può estendersi sino a cinque anni.

Alla prigionia può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

CAPO VI.

Del favoreggiamento.

222. Chiunque, in seguito ad un reato, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, ad eludere le investigazioni dell'autorità od a sottrarsi alle ricerche della medesima, o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde od altera le tracce o gli indizi di un reato, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia sino a cinque anni, purchè non si ecceda la metà della pena stabilita dalla legge pel reato stesso.

La pena non si applica se l'aiuto era diretto a procurare la impunità o a diminuire l'imputabilità di taluna delle persone indicate nell'articolo 169.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO VII.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

223. Chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui dovrebbe e potrebbe ricorrere alla pubblica autorità, si fa ragione da sè medesimo, è punito con la multa da lire cinquantuna a cinquecento, tenuto conto del danno cagionato dal reato.

Se il colpevole ha fatto uso di violenza o minaccia contro le persone, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Se la violenza ha avuto luogo a mano armata, od ha prodotto lesioni personali, il colpevole è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione da tredici a trenta mesi.

Se le lesioni personali costituiscono per sè stesse un reato che importa pena più grave, si applica questa sola pena aumentata di un grado.

Alla detenzione è sempre aggiunta la multa indicata nel primo comma del presente articolo.

Tranne il caso di violenza o minaccia, non si procede che a querela di parte.

224. Quando il colpevole del reato preveduto nel precedente articolo prova la sussistenza del preteso diritto, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di un grado; e nel caso previsto dal primo comma dello stesso articolo non si fa luogo a pena.

CAPO VIII.

Del duello.

225. Chiunque sfida taluno a duello è punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il

Biblioteca centrale giuridica

duello non sia avvenuto; e se fu provocato, il colpevole è punito con la multa sino a lire cinquecento.

Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

226. Il provocatore del duello che fa uso delle armi è punito, se non è seguìta alcuna lesione personale, con la detenzione da sei giorni a tre mesi, con multa da lire cinquantuna a cinquemila e sempre con la interdizione dai pubblici uffici da mesi trentuno a cinque anni.

227. Chiunque uccide altri in duello, o gli cagiona una lesione da cui è derivata la morte, è punito con la detenzione da mesi trentuno a cinque anni, con multa maggiore di lire cinquemila ed una e colla interdizione dai pubblici uffici da mesi trentuno a cinque anni.

Se trattasi di una lesione da cui è derivato alcuno degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 348, il colpevole è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, con multa da lire tremila ed una a cinquemila e con la interdizione dai pubblici uffici da tredici a trenta mesi.

Negli altri casi di lesione personale si applicano le pene stabilite nel precedente capoverso, diminuite di un grado.

228. Al duellante che fu provocato si applicano le pene della detenzione e della multa stabilite nei due precedenti articoli, diminuite di un grado.

Al provocato, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la interdizione dai pubblici uffici.

229. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, come lo sfidante; e, se è avvenuto, con le pene stabilite negli articoli 226 e 227, diminuite da uno a due gradi.

Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

Biblioteca centrale giuridica

I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli articoli 226 e 227 diminuite di un grado.

I padrini o secondi sono puniti con le dette pene, diminuite da uno a due gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, e da due a tre gradi, se si sono adoperati per impedire il combattimento.

230. Chiunque pubblicamente ingiuria una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo per aver ricusato il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta; e chiunque, dimostrando o minacciando disprezzo, eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

231. Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avviene in paese estero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida è stata fatta nello Stato, indipendentemente dalle condizioni stabilite pei reati commessi in territorio estero.

232. Alle pene indicate nell'articolo 227 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale stabilite nei capi I e II del titolo X:

1.° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, o il combattimento non seguì alla loro presenza;

2.° se le armi adoperate nel combattimento non sono eguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, escluse quelle di precisione o a più colpi;

3.° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

4.° se è stato espresso il patto, ovvero dalla specie del duello o dalla distanza dei combattenti, o dalle altre condizioni pattuite e regolate,

Biblioteca centrale giuridica

risulta il proposito che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

Con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, sono puniti i portatori della sfida e i padrini o secondi.

La frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate nella scelta delle armi o nel combattimento, è a carico non solo dell'autore di essa, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

233. Le pene indicate nell'articolo 232 non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello; e se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la detenzione o con la prigionia, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della interdizione temporanea dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti, coll'aumento di un grado.

234. Qualora i duellanti o uno di essi siano estranei al fatto che ha cagionato il duello e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 226 e 227 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto con le persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'articolo 169. Nei casi dell'articolo 232 le pene sostituite non possono essere minori di quelle stabilite nei detti due articoli 226 e 227, aumentate di due gradi.

235. Chiunque provoca o sfida a duello o ne fa minaccia con l'intento di carpire denaro od altro vantaggio, è punito con la pena stabilita dall'articolo 388 per il ricatto.

Biblioteca centrale giuridica

TITOLO VI.

DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

CAPO I.

Della falsità in monete od in carte di pubblico credito.

236. Chiunque falsifica monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori, nello scopo di metterle in circolazione, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Si ha come falsificazione, non solo il contraffacimento, ma anche quella alterazione con la quale si giunge a dare alla moneta vera le apparenze di una moneta di valore superiore.

237. Chiunque altera monete della specie indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, nello scopo di metterle in circolazione, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

238. Chiunque, avendo falsificato o alterato monete della specie indicata nell'articolo 236, le mette in circolazione, e chiunque, di concerto con coloro che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la falsificazione o l'alterazione delle monete, le mette in circolazione o le introduce o spende nello Stato, ovvero le procura o le consegna ad altri con lo scopo di metterle in circolazione o di spenderle, è punito, se si tratta di monete falsificate, con la reclusione sino a dieci anni, e se si tratta di monete alterate, scemandone il valore, con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

239. Chiunque, senza concerto con coloro che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la falsificazione o l'alterazione, spende monete della specie indicata nell'art. 236 falsificate o al-

Biblioteca centrale giuridica

terate, è punito, se si tratta di monete falsificate con la prigionia da quattro mesi a cinque anni, e se si tratta di monete alterate, scemandone il valore, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

240. Chiunque, avendo ricevuto in buona fede monete della specie indicata nell'art. 236, falsificate o alterate, e dopo averne riconosciuta la falsificazione o l'alterazione, le spende come genuine o non alterate, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

241. Le pene stabilite negli articoli 236, 238 e 239 sono aumentate di un grado se il valore rappresentato dalla moneta falsificata supera lire diecimila, e sono diminuite di un grado, se è inferiore a lire cinquecento.

Nel caso di alterazione, scemando il valore della moneta, la pena è aumentata di un grado, se il valore che si è sottratto alle monete alterate supera lire cinquanta.

242. Quando il valore delle monete falsificate è eguale o superiore a quello delle monete genuine, le pene stabilite negli articoli 236, 238 e 239 sono diminuite di un grado.

243. Se la falsificazione o l'alterazione è facilmente riconoscibile, le pene rispettive dei reati preveduti negli articoli precedenti sono diminuite di un grado.

Se la falsificazione o l'alterazione è tale da essere impossibile il non riconoscerla, non vi ha luogo a pena, salvo il disposto dell'articolo 391 per colui che coi mezzi in esso indicati sia giunto a far ricevere per vere le monete falsificate o alterate.

244. Tutte le disposizioni relative alla falsificazione delle monete, alla loro introduzione dall'estero ed al loro spendimento sono applicabili anche alla falsificazione, alla introduzione dall'estero ed allo spendimento di carte di pubblico credito.

Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito, oltre quelle che hanno corso for-

Biblioteca centrale giuridica

zoso o legale come moneta, le carte al portatore emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale emesse da stabilimenti a ciò autorizzati.

245. Chiunque fabbrica o ritiene conî, torchi, forme, lastre, carta filigranata o strumenti destinati alla falsificazione od alterazione delle monete o delle carte di pubblico credito, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

246. Chiunque ricusa di ricevere monete legittime aventi corso legale nello Stato, o carte nazionali legittime aventi corso forzoso o legale come monete, è punito con la multa da lire cinque a cinquanta.

247. Quando pei reati preveduti negli articoli precedenti si applica una pena restrittiva della libertà personale, è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e se la pena inflitta è la prigionia eccedente trenta mesi si applica inoltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

248. Sono immuni da pena coloro che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la falsificazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito, i quali, prima che l'autorità ne abbia notizia, sono riusciti ad impedirne la circolazione.

CAPO II.

Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

249. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

Biblioteca centrale giuridica

250. Chiunque contraffà il sigillo di un'autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

251. Chiunque contraffà in qualsiasi modo i bolli, punzoni, marchi od altri strumenti destinati per disposizione delle leggi o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti, anche se da altri contraffatti, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Con le stesse pene è punito chi, senza avere partecipato alla contraffazione, espone in vendita oggetti sui quali si fece uso di detti strumenti contraffatti.

252. Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli con un mezzo non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a due gradi.

253. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo del Governo, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con multa da lire milleduecentocinquantuna a tremila.

La pena è diminuita di un grado, se il valore complessivo rappresentato dagli oggetti contraffatti non eccede lire cinquemila.

254. Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, pei francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, ancorchè non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

255. Chiunque fa uso di carta bollata, di

Biblioteca centrale giuridica

marche da bollo o di francobolli contraffatti, o li espone in vendita o mette in circolazione, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se il danno derivato allo Stato od ai privati non supera lire cento, la pena è diminuita di un grado.

256. Chiunque, fuori dei casi in cui abbia partecipato ad uno dei reati preveduti negli articoli precedenti, ritiene i sigilli o i bolli contraffatti, i conî o gli strumenti destinati alla contraffazione dei medesimi, la carta filigranata falsa, le piastre o i torchi per la stampa di essa, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

257. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli o marchi indicati nel presente capo, e ne ha fatto uso a danno altrui, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Se il danno derivato allo Stato od ai privati non eccede lire mille, la pena è diminuita da uno a due gradi.

Se il colpevole è il custode o depositario dei bolli, sigilli o marchi, che non ha legittima facoltà di usarne, è punito con le dette pene, e con la interdizione dall'ufficio.

258. Chiunque contraffà biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o cose, o fa uso di biglietti contraffatti, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

259. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito con la prigionia sino a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO III.

Della falsità in documenti.

260. Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso, od altera un documento vero in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito con la reclusione sino a quindici anni.

La pena non può essere applicata nel minimo, se il documento falsificato od alterato fa fede per legge sino a querela di falso.

Ai documenti suindicati sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo di originale mancante.

261. Il pubblico ufficiale che, ricevendo o scrivendo nell'esercizio delle sue funzioni, un documento, attesta, come veri e seguiti alla sua presenza, fatti o dichiarazioni non vere, od omette o altera le dichiarazioni a lui fatte, è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente.

Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

262. Il pubblico ufficiale che, supponendo un documento pubblico non esistente, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un documento pubblico diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con le pene stabilite nell'articolo 260, diminuite di un grado.

263. Ogni altra persona che commette una falsità in documento pubblico nei modi indicati nell'articolo 260, è punita con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni, e con la reclusione sino a quindici anni se il documento falsificato od alterato fa fede per legge fino a querela di falso.

La pena è diminuita da uno a due gradi,

Biblioteca centrale giuridica

se la falsità è commessa nella copia di un documento pubblico, sia supponendone l'originale, sia rilasciandola diversa dal vero, sia alterando una copia vera.

264. Chiunque, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, l'identità, o lo stato della propria o dell'altrui persona, o altre circostanze di fatto, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

Con la stessa pena è punito chi in un titolo od effetto di commercio attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

265. Chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso od altera un documento privato vero in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi.

266. Quando il colpevole ha commesso uno dei reati indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi se trattasi di documento pubblico, e con la prigionia da quattro mesi a un anno se trattasi di documento privato.

267. Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un documento falso, è punito, se non ha partecipato alla falsità:

1.° con la reclusione sino a dieci anni, se trattasi di documenti pubblici;

2.° con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se trattasi di qualsiasi altro documento o copia.

La pena è diminuita di un grado quando si è fatto uso del documento per lo scopo indicato nel precedente articolo.

268. Chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, un documento originale o una copia del medesimo, che, secondo la legge,

Biblioteca centrale giuridica

tiene luogo dell'originale mancante, è punito con le pene stabilite per la falsità, diminuite di un grado.

269. Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono investiti di un ufficio, a cui la legge attribuisce pubblica fede; e ai documenti pubblici, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.

CAPO IV.

Della falsità in passaporti, licenze, certificati od in altri atti.

270. È punito con la prigionia da quattro a trenta mesi:

1.° chiunque falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze;

2.° chiunque nei documenti veri della specie indicata nel numero precedente commette una alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le vidimazioni od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3.° chiunque, non avendo partecipato al reato preveduto nei numeri 1.° e 2.°, fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno falsi o alterati, o li rimette ad altri affinchè ne faccia uso.

271. Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o false qualità, o concorre a farne attestazione all'autorità che li rilascia, è punito con la prigionia da quattro mesi a un anno.

272. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo, od in

Biblioteca centrale giuridica

qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

273. L'albergatore o il locandiere che scrive o lascia scrivere sui registri prescritti dalla legge o dai regolamenti, ovvero notifica all'autorità competente, con designazioni che egli sa essere false o supposte, le persone alloggiate, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi.

274. Il medico, il chirurgo od altro ufficiale di sanità che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a fare fede presso una pubblica autorità, è punito con la multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente è stata ammessa o trattenuta in un manicomio, il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni.

Se il reato è stato commesso mediante corruzione, il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Con la stessa pena indicata nel precedente comma è punito il corruttore.

275. Il pubblico ufficiale e chiunque ha legale facoltà di rilasciare certificati, il quale attesta falsamente nei medesimi la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in essi nominata la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, od il conseguimento di uffici o impieghi pubblici o di favori o di benefizi di legge, o l'esenzione da funzioni, servigi od oneri pubblici, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

276. Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati negli articoli 274 e 275, o ne altera uno vero, o fa uso di un tale attestato falso o alterato, è punita con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

277. Chiunque, per trarre in errore una pubblica autorità, le presenta un documento o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altri, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

Biblioteca centrale giuridica

TITOLO VII.

DEI REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri reati di pericolo comune.

278. Chiunque appicca un incendio è punito:

1.° con la reclusione sino a dieci anni se si tratta di edifici altrui, di navi anche in costruzione, di opifici industriali, di ponti di uso pubblico, di depositi di merci, di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili, di piantate di alberi o di arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo, ovvero d'ammassi di prodotti campestri staccati dal suolo raccolti in qualunque luogo diverso da quelli indicati nel numero 2.° di questo articolo;

2.° con la reclusione sino a quindici anni se si tratta di edifici altrui abitati o destinati all'abitazione, all'esercizio di un culto o a pubbliche riunioni durante le medesime, di edifici pubblici, o destinati ad uso pubblico, o dove risiedano pubbliche amministrazioni, biblioteche, collezioni od altre istituzioni di pubblico interesse, ovvero di officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive, ovvero di arsenali, di navi da guerra o da trasporti militari, anche quando non contengano persone, ovvero di altre navi, chiatte, mulini, bagni, od altri edifici e stabilimenti natanti, o veicoli di strade ferrate quando contengano persone o materie infiammabili od esplosive.

La pena è aumentata di un grado se l'incendio è appiccato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche calamità o commozioni.

279. Con le stesse pene indicate nell'arti-

Biblioteca centrale giuridica

colo precedente è punito chiunque, nello scopo di distruggere in tutto o in parte edifici o cose indicate nell'articolo medesimo, colloca o fa esplodere mine, torpedini od altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca od accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto.

280. Chiunque cagiona una inondazione è punito con la reclusione sino a dieci anni.

La pena è aumentata di un grado se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

281. Chiunque rompe argini o dighe, od altre opere palesemente destinate a pubblica difesa contro le acque od a pubblico riparo da infortuni, è punito, se ha fatto sorgere il pericolo di una inondazione o di altro disastro, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Se dal fatto è seguita l'inondazione od altro disastro, si applica il disposto dell'articolo precedente.

282. Chiunque cagiona la sommersione di navi o edifici natanti di qualsiasi genere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

La pena è aumentata di un grado se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

283. Chiunque, distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali, o adoperando falsi segnali od altri artifizi, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

Se dal fatto è seguito il naufragio si applica il disposto dell'articolo precedente.

284. Chiunque distrugge in tutto od in parte o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, o rimove gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

Biblioteca centrale giuridica

285. Chiunque, nel fine di impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione o sommersione, sottrae o rende inservibili i materiali, apparecchi o strumenti a ciò destinati, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

286. È punito secondo le norme e con le pene stabilite negli articoli 278, 279, 280 e 282 anche colui che, commettendo su edifici o cose di sua proprietà uno dei fatti indicati negli articoli medesimi, ha danneggiato o esposto a pericolo persone, o edifici o cose altrui della specie indicata nei detti articoli ed egli abbia potuto prevederlo.

287. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od una esplosione, una inondazione, una sommersione od altro disastro di pericolo comune, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Il colpevole è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a tremila, se vi fu pericolo per la vita delle persone.

288. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate di un grado, se il colpevole è una persona incaricata di dirigere, vigilare o custodire gli apparecchi, strumenti, materiali, od i lavori destinati a tutelare le persone o le proprietà da taluno dei disastri suindicati.

Le stesse pene sono diminuite da uno a due gradi, se il danno derivato o che poteva derivare dal disastro non eccede lire cinquecento.

Le pene sono diminuite da due a tre gradi, se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoperato ad impedire il disastro o a diminuirne le conseguenze, in modo che il danno sia riuscito inferiore a lire cento.

Biblioteca centrale giuridica

289. Se dall'incendio, dall'esplosione, inondazione o sommersione, o da altro disastro di pericolo comune, è derivata morte o lesione personale di taluno, si applicano le norme relative al concorso di reati e di pene, aumentata la pena di un grado; salvo il disposto degli articoli 344 e 349.

290. Coloro che sono concorsi al disegno o alla costruzione di un edificio, se questo è rovinato per loro colpa od imperizia, sono puniti con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Questa disposizione è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche o simili.

291. Chiunque, essendo obbligato alla conservazione od al ristauro di un edificio, che, a giudizio dei periti delegati dall' autorità competente, fu giudicato pericoloso all'altrui sicurezza, e non ha provveduto, in seguito alla intimazione dell'autorità medesima, a far cessare il pericolo, è punito, se è accaduta la rovina dell' edificio, con la prigionia sino a tre mesi.

CAPO II.

Dei reati contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico.

292. Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binarii, o facendo segnali falsi, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver danneggiato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Se il disastro è avvenuto, il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni.

È punito con la stessa pena se il fatto ha esposto a pericolo, anche meramente possibile, la vita o la salute delle persone.

Biblioteca centrale giuridica

293. Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

294. Chiunque lancia od esplode contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

295. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il disastro è avvenuto, la pena è aumentata da uno a due gradi.

296. Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi od i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro qualsiasi modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da quattro mesi a cinque anni.

297. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se i reati ivi preveduti sono commessi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ovvero in tempo di pubbliche calamità o commozioni.

298. Ai reati preveduti nel presente capo sono applicabili le disposizioni degli articoli 288 e 289.

CAPO III.

Dei reati contro la sanità ed alimentazione pubblica.

299. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone corrompendo od avvelenando acque potabili d'uso comune, o cose destinate alla

Biblioteca centrale giuridica

pubblica alimentazione, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

300. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, merci o derrate pericolose alla salute, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquecentuna a tremila.

Le dette pene sono aumentate di un grado, se il colpevole è un farmacista o un droghiere, od un fabbricante di prodotti chimici, od un commerciante di sostanze alimentari.

301. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, merci o derrate falsificate od alterate in modo pericoloso alla salute, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecentuna a cinquemila.

Ai casi prevedutì nel presente articolo è applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente

302. Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli è stato commesso per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

1.° con la detenzione da quattro mesi a cinque anni nel caso dell'articolo 299;

2.° con la detenzione sino ad un anno negli altri casi.

303. Ai reati preveduti negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 288 e 289.

Le sostanze, merci o derrate falsificate od alterate, sono confiscate anche se non vi è stata condanna, od appartengono ad un terzo; e può esserne ordinata la distruzione.

304. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con la detenzione sino ad un

Biblioteca centrale giuridica

anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Le dette pene sono diminuite di un grado se trattasi di epizoozia.

TITOLO VIII.

DEI REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA.

CAPO I.

Della bancarotta.

305. Il commerciante colpevole di bancarotta in alcuno dei modi indicati dal codice di commercio, è punito giusta le norme speciali nel codice stesso stabilite.

CAPO II.

Della violenza e delle frodi nei commerci e nelle industrie.

306. Chiunque, per mezzo di violenza o minaccia, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà del commercio, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Gli istigatori del reato sono puniti con la prigionia da tredici a trenta mesi.

307. È punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecentuna a milleduecentocinquanta, chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di borsa.

La pena è aumentata di un grado:

1.° se le false notizie o i mezzi fraudolenti sono diretti a far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità;

Biblioteca centrale giuridica

2.° se il reato è commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, pei quali è inoltre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

308. Salvo il disposto degli articoli 300, 301 e 302, il pubblico esercente che, ingannando il compratore, gli vende sostanze alimentari di prima necessità adulterate o di specie diversa e deteriore di quella pattuita, è punito con la prigionia sino a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Con le stesse pene è punito il pubblico esercente che fa uso di misure o di pesi falsi od in qualsiasi modo alterati, o diversi da quelli stabiliti dalle leggi.

Per la semplice ritenzione di falsi pesi o false misure, il colpevole è punito con la multa da lire cinquantuna a cinquecento.

309. Chiunque, nell'esercizio del suo commercio, inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, o sulle qualità delle pietre preziose, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

310. Chiunque contraffà i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze di animali, dei fabbricatori, speditori o imprenditori di commercio od industrie, ovvero i disegni o modelli industriali ai medesimi spettanti, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquemila.

Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita a spese del condannato in un giornale da lui designato.

311. Chiunque introduce dall'estero per farne commercio, od espone in vendita opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie, con nomi, marchi o bolli contraffatti, è punito giusta le disposizioni stabilite nell'articolo precedente.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO III.

Dei reati contro la libertà dei pubblici incanti.

312. Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni od altri artifizî, turba la libertà dei pubblici incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquantuna a cinquemila.

Se il colpevole è la persona preposta dalla legge, o dalla pubblica autorità agli incanti, la prigionia è aumentata da uno a due gradi.

Con la stessa pena è punito colui che, per qualsiasi utilità data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti.

TITOLO IX.

DEI DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPO I.

Della violenza carnale e dell'oltraggio al pudore.

313. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

Con la stessa pena è punito chiunque si congiunge carnalmente con una persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale nel momento del fatto non ha compiuti gli anni dodici, ovvero non ha compiuti gli anni quindici se il colpevole ne è l'ascendente o il tutore; ovvero non è in grado di resistere per malattia di mente o di corpo, o per altra causa, ancorchè indipendente dal fatto del colpevole.

314. Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute nell'articolo precedente, commette con

Biblioteca centrale giuridica

persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non costituiscano tentativo del delitto in detto articolo indicato, è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

315. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il reato è commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni famigliari, domestiche e simili, tranne che l'abuso non sia una circostanza già preveduta dalla legge come condizione costitutiva del reato.

Le stesse pene sono pure aumentate di un grado se dal fatto è derivato alla persona offesa un grave pregiudizio nella salute, e di due gradi se ne è derivata la morte, purchè non siano applicabili pene più gravi.

Se il reato è commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene sono diminuite da uno a due gradi.

316. Per i reati preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

Non è necessaria la querela quando il fatto:

1.° ha prodotto la morte della persona offesa, o è stato accompagnato da altri reati pei quali si deve procedere d'ufficio;

2.° è stato commesso sulla persona di un discendente, di un figlio adottivo, di un fratello, di una sorella o di un affine in linea retta; ovvero sulla persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea, ovvero sopra un minore non soggetto alla patria potestà, nè provvisto di tutore o di curatore;

3.° è stato commesso da un ministro di un culto mediante abuso del suo ministero, o da un medico o chirurgo od altro ufficiale di sanità con abuso della professione;

4.° è stato commesso in modo da eccitare pubblico scandalo.

Biblioteca centrale giuridica

317. Il colpevole dei reati preveduti negli articoli precedenti non soggiace a pena se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona offesa; e in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato.

Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima.

318. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, fa oltraggio al pudore od al buon costume, con atti impudici od osceni in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

319. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi o canti osceni, o di oscene scritture o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

320. Chiunque mostra in pubblico nudità invereconde, o, col mezzo di discorsi, atti o canti osceni, reca oltraggio alla pubblica morale, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia sino a tre mesi.

CAPO II.

Del ratto.

321. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene una donna per fine di libidine, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado se la rapita aveva compiuti i dodici anni, ma non era ancora maggiore di età, nè emancipata, oppure se era coniugata; e di due gradi se la rapita era minore di anni dodici, anche quando il colpevole non abbia fatto uso di violenza, minaccia od inganno.

La pena è diminuita di un grado, se essendo la rapita maggiore di anni dodici compiuti, ma tuttora soggetta a patria podestà o

Biblioteca centrale giuridica

tutela, il colpevole non fece uso di violenza, minaccia od inganno.

Se il reato è commesso per fine di matrimonio, alla prigionia è surrogata la detenzione e alla reclusione, la relegazione.

Se il reato è accompagnato o susseguito da taluno dei fatti preveduti negli articoli 313 e 314, si applica la pena del reato più grave, aumentata di un grado.

322. Le pene stabilite nel precedente articolo sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole, senza aver commesso alcun atto di libidine, ha rimesso volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse od a quella della famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro.

La stessa diminuzione si applica se il reato è commesso sulla persona di una pubblica meretrice.

323. Pel reato preveduto negli articoli precedenti si procede solamente a querela di parte; eccetto che sia stato commesso sopra una minorenne non soggetta alla patria podestà, nè provvista di tutore o curatore, o sia accompagnato da altri reati per i quali si deve procedere d'ufficio.

324. Salva, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati, il rapitore non è punito se, prima che sia pronunciata condanna, contrae matrimonio con la rapita; ed in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato.

Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima.

CAPO III.

Del lenocinio e dell'eccitamento alla corruzione.

325. Chiunque, per servire all' altrui libidine, eccita la prostituzione di persona che non ha compiuto gli anni ventuno, è punito con la

Biblioteca centrale giuridica

prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Le pene sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è commesso:

1.° su persona che non ha compiuti gli anni dodici;

2.° col mezzo d' insidie o d' inganno;

3.° da ascendenti, da affini in linea retta ascendentale, da genitori adottivi o dal marito;

4.° da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea.

326. Chiunque, senza eccitare la prostituzione, la favorisce od agevola nei modi e nei casi indicati nel secondo comma dell' articolo precedente, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Se non concorrono le condizioni ivi prevedute, ma il fatto è abituale o commesso per privato interesse, ancorchè si tratti di maggiorenni, il colpevole è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

327. Gli ascendenti, gli affini in linea retta ascendentale, il marito, il tutore, che con violenza o minaccia costringono a prostituirsi i discendenti o la moglie, ancorchè maggiorenni, od i minori sottoposti alla loro tutela, sono puniti con la reclusione sino a dieci anni; e se hanno fatto uso soltanto d'insidie o d'inganno, con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

328. Quando il colpevole di taluno dei reati preveduti negli articoli precedenti è il marito, si procede soltanto a querela della moglie; e se essa è minore, anche a querela di coloro che, se fosse nubile, avrebbero sopra di lei la podestà patria o tutoria.

329. Chiunque, per servire alla propria libidine, eccita con effetto la corruzione di persona

Biblioteca centrale giuridica

minore di anni quindici, è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Concorrendo alcuna delle circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 325, il colpevole è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a tremila.

330. Oltre alle pene stabilite nei precedenti articoli, gli ascendenti sono privati di ogni diritto che, in forza della patria podestà, è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti prostituiti o corrotti; ed i tutori sono privati della tutela e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

CAPO IV.

Dell' adulterio e del concubinato.

331. La moglie adultera è punita con la detenzione da quattro a trenta mesi; e la pena è aumentata di un grado se è fuggita con l'adultero dalla casa coniugale.

Con la stessa pena è punito l'adultero.

332. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con la interdizione dalla potestà maritale.

Con la stessa pena della detenzione, diminuita di un grado, è punita la concubina.

333. Non vi è luogo ad azione penale se nel tempo in cui sono stati commessi i fatti preveduti nei due articoli precedenti, i coniugi vivevano in stato di separazione legale.

334. L'azione penale non può essere esercitata che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto all'adultero ed alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto.

Biblioteca centrale giuridica

335. L'azione penale si estingue e cessano gli effetti del procedimento:

1.° se la querela fu prodotta dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, durante il matrimonio, e prima dell'apertura del dibattimento, ha commesso il reato previsto dall'art. 332, o l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

2.° se la querela fu prodotta dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;

3.° se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualsiasi stato della causa.

La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge giova anche all'adultero ed alla concubina; e se è fatta dopo la condanna, ne fa cessare gli effetti.

CAPO V.

Della bigamia.

336. Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è punito con la detenzione da mesi trentuno a cinque anni, e con la relegazione sino a dieci anni se indusse in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio.

Con la pena della detenzione da trentun mesi a cinque anni è punito colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona legata da valido matrimonio.

337. L'ufficiale dello stato civile che partecipa come tale al reato preveduto nell'articolo precedente, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

338. La prescrizione dell'azione penale per i reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo, decorre dal giorno in cui uno dei due matrimoni è stato sciolto o dichiarato nullo.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO VI.

Della supposizione e della soppressione d'infante.

339. Chiunque occulta o cambia un infante, col fine di sopprimerne o alterarne lo stato civile, od altrimenti lo suppone per farlo figurare come esistente nei registri dello stato civile, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

340. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con la reclusione sino a dieci anni se il colpevole è un ascendente.

341. Il colpevole di alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, che lo ha commesso per occultare a cagion d'onore una prole illegittima, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

TITOLO X.

DEI REATI CONTRO LA VITA E LA INTEGRITÀ PERSONALE.

CAPO I.

Dell'omicidio.

342. Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona volontariamente la morte ad alcuno, ancorchè abbia per errore ucciso una persona per un'altra, è punito con la reclusione da ventuno a venticinque anni.

343. La pena stabilita nell'articolo precedente non può applicarsi nel minimo, quando il reato è commesso:

1.° sulla persona del coniuge, del discendente legittimo, o del figlio naturale legalmente rico-

Biblioteca centrale giuridica

nosciuto o dichiarato, del fratello, o della sorella, ovvero del padre, della madre, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta;

2.° sulla persona di un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o di altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero di un arbitro, perito interprete o testimone, nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate;

3.° sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i cinque giorni dalla sua nascita;

4.° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con gravi sevizie;

5.° per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove, salvo il disposto nel numero 5.° dell'articolo seguente e l'applicazione delle norme sul concorso di reati e di pene.

344. Si applica la pena dell'ergastolo, se il reato è commesso:

1.° sulla persona dell'ascendente legittimo o del genitore naturale, quando la figliazione naturale è stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

2.° con premeditazione;

3.° per solo impulso di brutale malvagità;

4.° per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione od altro dei fatti preveduti nel titolo VII;

5.° per servire di mezzo ad uno dei reati preveduti nei capi I e II del titolo XII, nell'atto in cui viene commesso, od immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi.

345. Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona la morte di alcuno, non per sola conseguenza del suo operato, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute, è punito con le pene sta-

Biblioteca centrale giuridica

bilite negli articoli precedenti diminuite di un grado.

346. Chiunque, con l'intenzione di cagionare un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a tre gradi.

347. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di alcuno, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado, ed è aggiunta la multa da lire cinquantuna a cinquemila, se dal fatto è derivata la morte di più persone, od anche di una sola se in danno di altre ne è seguito taluno degli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 348.

CAPO II.

Delle lesioni personali.

348. Chiunque, senza intenzione di uccidere, cagiona volontariamente ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ancorchè abbia per errore offeso una persona per un'altra, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino ad un anno.

Si procede d'ufficio, e si applica:

1.° la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se il fatto ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deformazione dell'aspetto, o se ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;

2.° la reclusione sino a dieci anni, se il fatto ha prodotto una malattia di mente o di corpo

Biblioteca centrale giuridica

certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facoltà di generare, o dell'uso di un organo; o se, commesso contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto.

349. Quando nel fatto preveduto dall'articolo precedente concorre taluna delle circostanze indicate nell'articolo 343, ovvero quando è commesso con armi proprie, la pena non può essere applicata nel minimo.

Se concorre taluna delle circostanze indicate nell'articolo 344, la pena è aumentata da uno a due gradi.

350. Chiunque cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, che eccede nelle conseguenze la sua intenzione, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a due gradi.

351. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, è punito con la detenzione sino ad un anno nei casi preveduti nel secondo comma dell'articolo 348; e con la detenzione sino a tre mesi, a querela di parte, negli altri casi.

La pena è aumentata di un grado se sono rimaste offese più persone.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

352. I fatti preveduti nei capi precedenti non sono imputabili se commessi:

1.° nella necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o d'altri, od anche del proprio o dell'altrui pudore;

2.° nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di alcuno

Biblioteca centrale giuridica

dei fatti preveduti nell'articolo 385, ovvero di saccheggio;

3.° nell'atto di respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa od altro edificio d'abitazione od alle loro dipendenze, quando ciò avvenga da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o, avvenendo in altre ore, quando la casa od altro edificio d'abitazione o le loro dipendenze siano in luogo isolato e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova;

4.° per disposizione della legge e per ordine della legittima autorità.

353. La pena è diminuita da quattro a cinque gradi, se i reati preveduti nei due capi precedenti sono commessi:

1.° dal marito sulla persona della moglie, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio, oppure dai genitori o fratelli sulla persona della figlia o sorella, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprendono in flagrante stupro o adulterio;

2.° per eccesso di difesa, o dell'uso legittimo della forza pubblica.

La pena è diminuita da uno a due gradi se i reati medesimi sono commessi nell'impeto dell'ira in seguito di ingiusta provocazione.

Se la provocazione segue con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingiurie, la pena è diminuita da tre a cinque gradi, secondo la maggiore o minore gravezza dei fatti stessi, desunta dalla loro natura e dalla qualità delle persone provocanti e provocate.

La pena è diminuita di un grado se i reati sono commessi nel calore di una rissa; ma tale diminuzione non si applica al colpevole che sia stato egli stesso l'autore della rissa con una ingiusta offesa.

Quando l'uccisione di un infante della quale

Biblioteca centrale giuridica

è parola nell'art. 343 è commessa per occultare a cagion d'onore una prole illegittima, la pena è diminuita da due a cinque gradi, e alla reclusione ed alla prigionia sono rispettivamente sostituite la relegazione e la detenzione.

Nell'applicazione della pena per uno stesso reato non può computarsi più di una delle circostanze suindicate.

354. Chiunque, per errore o per altro accidente, cagiona la morte o un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ad una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del reato che derivano dalla qualità della persona uccisa od offesa, e gli sono calcolate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del reato.

355. Quando più persone sono concorse nella esecuzione di uno dei reati preveduti negli articoli 342 e 348, e non si conosca l'autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte punite con le pene ivi stabilite, diminuite da uno a due gradi.

356. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, da cui è derivata la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale, sono puniti, secondo i casi, con le pene stabilite negli articoli 342 e seguenti.

Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto, sono puniti con la reclusione sino a dieci anni.

357. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno ha riportato danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ciascuno di coloro che

Biblioteca centrale giuridica

hanno preso parte alla rissa od al fatto, è punito per la lesione che ha cagionata.

Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate nell'articolo 348 sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso o che si sono in altro modo resi colpevoli nel fatto, sono puniti con le pene stabilite nell'articolo medesimo, diminuite da uno a due gradi.

358. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, al provocatore della rissa la pena non può essere applicata nel minimo.

359. Chiunque, in una rissa spara un'arma, senza offendere alcuno, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

CAPO IV.

Del procurato aborto.

360. La donna che con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto, è punita con la detenzione da mesi trentuno a cinque anni.

361. Chiunque procura l'aborto alla donna col consenso di lei, è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

La pena è aumentata di un grado se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna; ed è aumentata di due gradi, se la morte derivò per aver adoperato mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito.

362. Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto senza il consenso o contro la volontà della donna, è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni; e se l'aborto è avvenuto, la pena è aumentata di un grado.

Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata

Biblioteca centrale giuridica

la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da sedici a venti anni.

363. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il colpevole è il marito.

Lo stesso aumento si applica ai medici, chirurghi, levatrici, farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e per i fabbricanti o venditori di prodotti chimici, che hanno indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali fu procurato l'aborto od è avvenuta la morte.

Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustificano di aver agito nello scopo di salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

364. Nel caso di aborto procurato per occultare a cagion d'onore una prole illegittima, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi; ed alla prigionia è sostituita la detenzione.

CAPO V.

Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse.

365. Chiunque abbandona un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, e della quale aveva la custodia o doveva aver cura, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono è derivata alla persona abbandonata un grave danno nel corpo o nella salute, il colpevole è punito con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni; e, se ne è derivata la morte, con la reclusione sino a dieci anni.

366. Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un grado:

Biblioteca centrale giuridica

1.° se l'abbandono avviene in luogo solitario;

2.° se il reato è commesso dai genitori sui loro figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sui figli adottivi.

L'aumento di pena indicato nel numero 2.° non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato a cagion d'onore, in persona di un infante illegittimo non ancora inscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita; ed alla pena della prigionia e della reclusione stabilite nel precedente articolo, sono rispettivamente sostituite le pene della detenzione e della relegazione.

CAPO VI.

Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia.

367. Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione o d'istruzione, di cura, di vigilanza, custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione sino ad un anno.

368. Chiunque, senza scopo di correzione o di disciplina, usa altri maltrattamenti in famiglia o verso un fanciullo minore di nove anni, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia sino a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado se i maltrattamenti sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti.

369. Quando i reati preveduti nei due articoli precedenti sono commessi da un coniuge a danno dell'altro coniuge, si procede soltanto a querela dell'offeso, e se esso è minore anche a querela di coloro che, se non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o tutoria.

Biblioteca centrale giuridica

TITOLO XI.

DEI REATI CONTRO L'ONORE E LA TRANQUILLITÀ PRIVATA.

CAPO I.

Della diffamazione e della ingiuria.

370. Chiunque, comunicando con più persone riunite, od anche separate, ma in modo che se ne diffonda la notizia, attribuisce ad una persona qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di essa od esporla al disprezzo od all'odio pubblico, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa maggiore di lire cinquecento.

La pena è aumentata di un grado se il reato è commesso in documento pubblico o col mezzo di stampati, con scritti o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico.

371. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, con parole, od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine od il decoro di una persona, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi e con multa sino a lire cinquecento.

La pena è aumentata di un grado, se l'offesa è fatta con taluno dei mezzi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, ovvero alla presenza dell'offeso.

La pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione da parte dell'offeso; e se le offese sono state reciproche nel calore di una altercazione, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

Non vi è luogo a pena per l'offesa provocata da violenze personali.

372. L'imputato dei reati preveduti negli articoli precedenti non ha diritto di provare, a

Biblioteca centrale giuridica

sua discolpa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa:

1.° quando la persona offesa è un pubblico ufficiale, ed i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui, salvo il disposto degli articoli 172 e 175;

2.° quando per i fatti attribuiti è tuttora aperto o viene iniziato un procedimento penale contro la persona offesa.

Se la verità dei fatti o delle qualità è provata, l'autore della imputazione va esente da pena, salvo per le offese non dipendenti dalla imputazione medesima.

373. Per le offese contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate all'autorità giudiziaria e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento penale; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalle leggi, ed una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, i giudici, pronunciando nel merito, ordinano la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture offensive.

374. Alla condanna pei reati preveduti nel presente capo, è aggiunta la confisca e soppressione degli scritti, disegni, stampati od altri mezzi di pubblicità, con cui il reato è stato commesso; e qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

La sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte, ad istanza del querelante, nei giornali dal medesimo indicati, in numero non maggiore di tre.

375. Pei reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo si procede soltanto a querela di parte.

Se la parte offesa muore prima di avere fatto querela, o se i detti reati sono stati commessi

Biblioteca centrale giuridica

contro la memoria di un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

Nel caso di offesa verso i collegi giudiziari, politici o amministrativi, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del collegio offeso.

376. L'azione penale per i reati preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi dell'articolo 370, e in tre mesi nei casi dell'articolo 371.

CAPO II.

Dell' apertura e della soppressione di lettere o telegrammi, e della rivelazione di segreti.

377. Chiunque apre arbitrariamente lettere, telegrammi o pieghi sigillati od altrimenti chiusi che non gli sono diretti, od arbitrariamente s'impossessa di una lettera altrui non sigillata nè altrimenti chiusa, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da sei giorni ad un anno e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Con la stessa pena della detenzione da sei giorni ad un anno e della multa da lire cinquantuna a tremila, è punito chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, la pena non può essere applicata nel minimo.

Pei reati preveduti in questo articolo si procede soltanto a querela di parte.

378. L'impiegato od agente delle poste o dei telegrafi, il quale s' impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, nè altri-

Biblioteca centrale giuridica

menti chiusi, esistenti negli uffici a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Con le stesse pene è punito l'impiegato od agente delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera, od un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nociuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da lire cinquantuna a tremila.

379. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri, fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con la multa da lire cinquantuna a tremila e con la interdizione dai pubblici uffici da due a sei mesi; e, se ha arrecato danno, la interdizione è da sette a trenta mesi.

Se la rivelazione del segreto costituisce alcuno dei reati preveduti nel precedente capo, il colpevole è punito con le pene ivi stabilite, aumentate di un grado.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con le pene stabilite nell'articolo 157; salve, quanto alla durata della detenzione, le disposizioni del precedente capoverso nei casi ivi preveduti.

Biblioteca centrale giuridica

TITOLO XII.

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ.

CAPO I.

Del furto.

380. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale appartiene, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Il reato si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa, da lui non detenute: la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

381. La pena indicata nell'articolo precedente non può essere applicata nel minimo, se il reato è commesso:

1.° nelle sale di udienza delle autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia;

2.° in uffici, archivi o stabilimenti pubblici sopra cose in essi custodite;

3.° in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso a cadaveri;

4.° sopra cose destinate o inservienti al culto in luoghi ad esso riservati o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodire le cose medesime;

5.° sopra oggetti che rimangono per la loro destinazione esposti alla pubblica fede;

6.° sopra oggetti o danari dei viaggiatori, nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni o scali d'imprese di pubblici trasporti;

7.° sopra bestiame al pascolo o nell'aperta

Biblioteca centrale giuridica

campagna o nelle stalle, o in recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata;

8.° su prodotti del suolo, distaccati e lasciati nell'aperta campagna o sulle aie;

9.° sopra legne nelle tagliate dei boschi, o piante nei vivai, o animali nei luoghi di loro allevamento o coltura.

382. La pena indicata nell'articolo 380 è aumentata di un grado:

1.° se il valore della cosa rubata eccede lire mille;

2.° se il reato è commesso mediante abuso della fiducia e della comodità derivante dai rapporti reciproci di servizio domestico, di ospitalità, alloggio, convitto, trasporto per terra o per acqua ovvero da altri consimili rapporti, anche momentanei ed accidentali, del colpevole col derubato;

3.° se il colpevole ha commesso il reato valendosi della facilità derivante da pubbliche commozioni, da grave disastro o da calamità pubblica o particolare al derubato;

4.° se, non convivendo col derubato, il colpevole ha commesso il reato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, in un edificio abitato o destinato all'abitazione, o nelle sue immediate dipendenze, od in una nave;

5.° se il colpevole, per commettere il reato o per trasportare la cosa rubata, ha distrutto, demolito, rotto o scassinato con qualsiasi mezzo ripari di solida materia posti a tutela delle persone o della proprietà, benchè non sia seguita rottura nel luogo del fatto;

6.° se il colpevole, per commettere il reato o per trasportare la cosa rubata, ha aperto serrature valendosi di chiavi false o di altri strumenti, od anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui sottratta o indebitamente avuta o ritenuta;

7.° se il colpevole per commettere il reato o per trasportare la cosa rubata, salì od entrò nell'edificio o recinto, ovvero discese od uscì dal

Biblioteca centrale giuridica

medesimo per vie diverse da quelle destinate al passaggio ordinario delle persone;

8.° se il reato è commesso con violazione di sigilli apposti da un notaio o da un pubblico ufficiale per uno scopo preveduto dalla legge, o per ordine di un'autorità competente;

9.° se il reato è commesso da persona mascherata o altrimenti travisata; ovvero prendendo il titolo o la divisa di un pubblico ufficiale;

10.° se il reato è commesso da due o più persone riunite a fine di rubare;

11.° se la cosa sottratta appartiene allo Stato, ed il reato è commesso da chi non ignorava tale qualità;

12.° se la cosa sottratta è nel novero delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni.

Il valore della cosa rubata è quello che essa aveva nel momento in cui fu sottratta, senza riguardo al profitto che ne ha ricavato il colpevole.

Concorrendo insieme più di una delle circostanze suindicate e prevedute sotto uno stesso numero, la pena stabilita in questo articolo non può essere applicata nel minimo.

Concorrendo insieme più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi, si applica il disposto dell'articolo 30, ma la pena non può eccedere la durata di dieci anni.

383. La pena è diminuita da uno a due gradi, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta.

Se il ladro volontariamente restituisce il tolto, o, se essendo impossibile la restituzione, indennizza intieramente il derubato prima che sia rilasciato il mandato di cattura o di comparizione, la pena è diminuita di due gradi; e di un grado se la volontaria restituzione o indennizzazione avviene dopo il rilascio del mandato di cattura o di comparizione e prima del dibattimento.

384. Non ha luogo azione penale per i fatti

Biblioteca centrale giuridica

preveduti nel presente capo, quando sono commessi:

1.° tra coniugi non legalmente separati;

2.° tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi;

3.° tra fratelli e sorelle conviventi in famiglia.

Se i fatti sono commessi tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli e sorelle non conviventi in famiglia, o tra zii e nipoti ed affini in secondo grado, conviventi insieme, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un grado.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che, senza avere le qualità personali ivi indicate, cooperano al reato.

CAPO II.

Della rapina, della estorsione e del ricatto.

385. È punito con la reclusione sino a dieci anni:

1.° chiunque con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, costringe il detentore od altre persone presenti sul luogo del reato a consegnare la cosa mobile altrui od a soffrire che egli se ne impossessi;

2.° chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui o immediatamente dopo, fa uso contro le persone derubate od accorse sul luogo del reato, della violenza o della minaccia suindicata per consumare il fatto o per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità di sè stesso o di altre persone che hanno preso parte al reato.

La pena è aumentata di un grado se il reato è commesso con minaccia nella vita a mano armata, ovvero da più persone di cui anche una

Biblioteca centrale giuridica

sola palesemente armata; o se è commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale; o se è concorsa alcuna delle circostanze prevedute nell'articolo 382, numeri 1.° e 10.°, salve le pene più gravi stabilite nel titolo X quando il reato è commesso con omicidio o con lesioni personali.

La pena è diminuita di un grado, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta.

386. Con le stesse pene e norme stabilite nel precedente articolo è punito chiunque, con violenza o con minaccia, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento che importi disposizione, obbligazione o liberazione.

387. Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, al suo onore, od agli averi, costringe taluno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole denaro, o roba, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

La pena è diminuita di un grado, se il danno non supera lire cinquanta.

388. Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, denaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento, è punito con la reclusione sino a quindici anni; salve le pene più gravi stabilite nel titolo X, in caso di omicidio o di lesioni personali.

389. Coloro che, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, portano corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far raggiungere l'intento del reato, di cui nell'articolo precedente, sono puniti, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

390. Alle pene stabilite pei reati preveduti nel presente capo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO III.

Della truffa.

391. Chiunque, con artificî o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede, induce alcuno in errore, e procura per tal modo a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni e la multa da lire mille duecentocinquantuna a cinquemila, e si procede d'ufficio:

1.° se il valore carpito eccede lire duemila;

2.° se il reato è commesso da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

3.° se il reato è commesso a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

4.° se il reato è commesso per fare esonerare taluno dal servizio militare.

Se per commettere il reato di cui nel presente articolo si è adoperato un mezzo che costituisce un reato di falso, si applica la pena di questo aumentata di un grado.

392. Con le norme e le pene stabilite nell'articolo precedente è punito anche colui che, nel fine di procurare un guadagno illegittimo a sè o ad altri, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, qualora il fatto non costituisca il reato preveduto nell'articolo 286.

393. Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento che porti disposizione, obbligazione o liberazione od altro qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio di lui, è punito, non ostante la nullità derivante dall'incapacità personale, con la prigionia da tredici

Biblioteca centrale giuridica

a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Se il valore che ha formato oggetto del documento supera lire duemila, il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire milleduecentocinquantuna a cinquemila.

394. All' esercizio dell' azione penale ed alla determinazione della pena, nei reati preveduti dal presente capo, si applicano le disposizioni degli articoli 383 e 384.

CAPO IV.

Dell'appropriazione indebita.

395. Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino a trenta mesi, e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

396. Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni relative al reato di falso.

397. In entrambi i casi preveduti dagli articoli precedenti la prigionia non può essere applicata nel minimo e la multa è aumentata di un grado, se il valore della cosa o dell'obbligazione supera lire mille.

Si procede d'ufficio, e la pena è aumentata di un grado, quando il reato è commesso sulle

Biblioteca centrale giuridica

cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio:

1.° da chi è investito di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede;

2.° da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

3.° da chi fa commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

4.° da coloro che esercitano una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti dai medesimi;

5.° dai depositari di deposito necessario;

6.° da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblico ufficiale, quando non si tratti di reato preveduto dal capo I del titolo III di questo libro;

7.° da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

8.° da domestici, operai o servi di campagna.

398. È punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a cinquecento:

1.° chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2.° chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente, in tutto od in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3.° chiunque si appropria cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

La pena è aumentata di un grado, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa smarrita.

399. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della pena, nei reati preveduti dal presente capo, si applicano le disposizioni degli articoli 383 e 384.

Biblioteca centrale giuridica

CAPO V.

Della ricettazione.

400. Chiunque, senza aver preso parte al reato e fuori del caso preveduto nell'articolo 222, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti dal reato medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è punito con la prigionia sino a trenta mesi, purchè la pena non superi la metà di quella stabilita dalla legge per l'autore del reato da cui le cose provengono.

Il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se il danaro o le cose provenivano da un reato punibile con la reclusione o con la relegazione o con pena più grave.

Se il fatto è abituale, la pena è aumentata da uno a due gradi.

401. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della pena, nel reato preveduto dal precedente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 383 e 384.

CAPO VI.

Della usurpazione e del danneggiamento.

402. È punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a tremila lire:

1.° chiunque per appropriarsi in tutto od in parte l'altrui proprietà immobile o per trarne profitto, la occupa senza il consenso del possessore, o ne rimuove od altera i termini;

2.° chiunque, senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

Si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni e la multa da lire milleduecentocinquantuna a cinquemila, se il reato è commesso con violenza o minaccia contro le persone o da più

Biblioteca centrale giuridica

persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone ancorchè non armate; salve le pene per gli omicidii e le lesioni personali, secondo le norme stabilite pel concorso di reati e di pene.

403. Chiunque turba, con violenza contro le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili, è punito, quando il fatto non costituisce il reato previsto dall'articolo 223, con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a tremila.

404. Chiunque guasta, disperde, distrugge, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione da sei giorni a tre mesi.

La pena è aumentata di un grado se il danno eccede lire mille, e di due gradi se eccede lire cinquemila.

La pena è aumentata da uno a due gradi, e alla detenzione e alla relegazione sono rispettivamente sostituite la prigionia e la reclusione, se il danno è recato:

1.° per vendetta contro un pubblico ufficiale, arbitro, testimone o perito per causa delle loro funzioni;

2.° con violenze alle persone, che non costituiscano reato più grave, o con alcuno dei mezzi indicati nei numeri 5.° e 6.° dell'articolo 382;

3.° a edifici o cose della specie indicata nel numero 2.° del primo comma dell'articolo 278, o ad argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortuni, o a monumenti pubblici o cimiteri, o loro dipendenze, in quanto il fatto non costituisce reato più grave;

4.° a canali, chiaviche od altre opere destinate alla irrigazione.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la multa.

Nei casi in cui la pena è la detenzione non si procede che a querela di parte.

Biblioteca centrale giuridica

405. Chiunque arreca danno al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, è punito con le pene e secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

Nei casi in cui la pena è la detenzione non si procede che a querela di parte.

406. Se i fatti preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, od in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità, od in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate di un grado.

407. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, arreca danno o sfregio ai beni immobili altrui, è punito, a querela di parte, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 404, è aggiunta la detenzione sino a tre mesi.

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica

INDICE

RELAZIONE. . . . . . Pag. III – XLIII

PROGETTO. — Disposizioni per l'approvazione del Codice. . . . . . Pag. 3

Disposizioni preliminari . . . . . » 5

LIBRO PRIMO.

Dei reati e delle loro pene (in generale).

TITOLO I — DELLE PENE (IN GENERALE) . . . . . Pag. 9
CAPO I — *Delle diverse specie di pene* . . . . . » ivi
CAPO II — *Della misura e della graduazione delle pene, e del passaggio da una pena ad un'altra* . . . . . » 13
CAPO III — *Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali* . . . . . » 15
TITOLO II — DEI REATI (IN GENERALE) . . . . . » 18
CAPO I — *Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.* . . . . . » ivi
CAPO II — *Del reato tentato e del reato mancato* » 20
CAPO III — *Del concorso di più persone in uno stesso reato* . . . . . » ivi
CAPO IV — *Del concorso di reati e di pene* . . . » 22
CAPO V — *Della recidiva* . . . . . » 23
TITOLO III — DELLA ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE E DELLE PENE. . . . . » 24
CAPO I — *Dell'estinzione dell'azione penale* . . . » ivi
CAPO II — *Dell'estinzione delle pene* . . . . . » 26
CAPO III — *Disposizione comune alla prescrizione dell'azione penale e delle pene.* . . . » 27

Biblioteca centrale giuridica

LIBRO SECONDO.

Dei reati in ispecie e delle loro pene.

TITOLO I — Dei reati contro la sicurezza dello Stato. . . . . Pag. 29
Capo I — *Dei reati contro la Patria* . . . . . » ivi
Capo II — *Dei reati contro la costituzione dello Stato* . . . . . » 31
Capo III — *Dei reati contro i Capi di Governi esteri e loro rappresentanti diplomatici* . . . . . » 33
Capo IV — *Disposizioni comuni ai precedenti capi* » 34
TITOLO II — Dei reati contro le libertà . . . . » 36
Capo I — *Dei reati contro le libertà politiche* » ivi
Capo II — *Dei reati contro la libertà dei culti* » ivi
Capo III — *Dei reati contro la libertà individuale* » 37
Capo IV — *Dei reati contro la inviolabilità del domicilio* . . . . . » 41
TITOLO III — Dei reati contro l'amministrazione e l'autorità pubblica. . . . . » 42
Capo I — *Del peculato, sottrazioni e soppressioni di titoli, atti e documenti* . . . . . » ivi
Capo II — *Della concussione* . . . . . » 43
Capo III — *Della corruzione* . . . . . » ivi
Capo IV — *Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.* . . . . . » 44
Capo V — *Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori* . . . . . » 46
Capo VI — *Della violazione di sigilli e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito* » 47
Capo VII — *Della violenza e della resistenza alla pubblica autorità.* . . . . . » 48
Capo VIII — *Dell' oltraggio e di altri reati contro persone rivestite di pubblica autorità* » 49
Capo IX — *Del millantato credito presso pubblici ufficiali* . . . . . » 50
Capo X — *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni* . . . » 51
Capo XI — *Dei reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti* . . . . . » 52
Capo XII — *Disposizioni generali* . . . . . » ivi
TITOLO IV — Dei reati contro la pubblica giustizia » 53
Capo I — *Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.* . » ivi

Biblioteca centrale giuridica

CAPO II — *Della simulazione di reato* . . . . . Pag. 53
CAPO III — *Della calunnia* . . . . . » 54
CAPO IV — *Della falsità in giudizio.* . . . . . » 55
CAPO V — *Della prevaricazione* . . . . . » 56
CAPO VI — *Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena* . . . . . » 58
TITOLO V — DEI REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO E LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ . . . . . » 60
CAPO I — *Della istigazione a delinquere* . . . . » ivi
CAPO II — *Del vagabondaggio e dell'improba mendicità* . . . . . » 61
CAPO III — *Delle armi* . . . . . » 62
CAPO IV — *Dell'associazione per delinquere* . . . » 63
CAPO V — *Delle bande armate, e della pubblica intimidazione* . . . . . » 64
CAPO VI — *Del favoreggiamento* . . . . . » 65
CAPO VII — *Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni* . . . . . » 66
CAPO VIII — *Del duello* . . . . . » ivi
TITOLO VI — DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA . » 70
CAPO I — *Della falsità in monete o in carte di pubblico credito* . . . . . » ivi
CAPO II — *Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte* . . . . . » 72
CAPO III — *Della falsità in documenti* . . . . . » 75
CAPO IV — *Della falsità in passaporti, licenze, certificati, ed in altri atti* . . . . . » 77
TITOLO VII — DEI REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA. 79
CAPO I — *Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri reati di pericolo comune* . . . . . » ivi
CAPO II — *Dei reati contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico* . . . » 82
CAPO III — *Dei reati contro la sanità ed alimentazione pubblica* . . . . . » 83
TITOLO VIII — DEI REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA » 85
CAPO I — *Della bancarotta* . . . . . » ivi
CAPO II — *Della violenza e delle frodi nei commerci e nelle industrie* . . . . . » ivi
CAPO III — *Dei reati contro la libertà dei pubblici incanti* . . . . . » 87
TITOLO IX — DEI REATI CONTRO IL BUON COSTUME E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE . . . . . » ivi
CAPO I — *Della violenza carnale e dell'oltraggio al pudore* . . . . . » ivi
CAPO II — *Del ratto* . . . . . » 89
CAPO III — *Del lenocinio e dell'eccitamento alla corruzione* . . . . . » 90

Biblioteca centrale giuridica

Capo IV — *Dell'adulterio e del concubinato.* . . . Pag. 92
Capo V — *Della bigamia* . . . . . » 93
Capo VI — *Della supposizione e della soppressione d'infante* . . . . . » 94
TITOLO X — Dei reati contro la vita e la integrità personale. . . . . » ivi
Capo I — *Dell'omicidio* . . . . . » ivi
Capo II — *Delle lesioni personali* . . . . . » 96
Capo III — *Disposizioni comuni ai capi precedenti* » 97
Capo IV — *Del procurato aborto* . . . . . » 100
Capo V — *Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse* . . . . . » 101
Capo VI — *Dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, e dei maltrattamenti in famiglia.* . . . . . » 102
TITOLO XI — Dei reati contro l'onore e la tranquillità privata . . . . . » 103
Capo I — *Della diffamazione e della ingiuria.* . » ivi
Capo II — *Dell'apertura e della soppressione di lettere o telegrammi, e della rivelazione di segreti* . . . . . » 105
TITOLO XII — Dei reati contro la proprietà . . . » 107
Capo I — *Del furto.* . . . . . » ivi
Capo II — *Della rapina, della estorsione e del ricatto* . . . . . » 110
Capo III — *Della truffa* . . . . . » 112
Capo IV — *Dell'appropriazione indebita* . . . . » 113
Capo V — *Della ricettazione* . . . . . » 115
Capo VI — *Della usurpazione e del danneggiamento* . . . . . » ivi

Biblioteca centrale giuridica

Biblioteca centrale giuridica